



Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2021

Raccolta ragionata
della giurisprudenza dei Giudici di Pace
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2021

A cura della dott.ssa Elena Mattevi
sotto la Direzione Scientifica
dei proff. Gabriele Fornasari e Teresa Pasquino

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott. Paolo Caroli; dott.ssa Silvia Corradi; dott.ssa Giulia Dal Santo; dott. Andrea La Ganga; dott.ssa Elena Mattevi; dott. Roberto Wenin; dott. Lorenzo Zoppellari.

INTRODUZIONE

È con piacere che introduco l'Importante opera di raccolta delle decisioni dei Giudici di Pace della Regione Trentino Alto Adige che anche quest'anno, meritevolmente, non si è mancato di proporre alla attenzione degli utenti professionali, delle istituzioni locali e dei cittadini i quali sono i fruitori del servizio assicurato dagli uffici giudiziari presenti nella Regione.

In questa occasione, come nelle precedenti, appare fondamentale l'apporto dell'Università degli Studi di Trento nella elaborazione del volume, la quale ha assicurato le competenze dell'accademia al fine di organizzare in modo sistematico e intellegibile nei percorsi motivazionali la copiosa giurisprudenza prodotta dalla giurisdizione onoraria del territorio, così favorendo la migliore accessibilità a tale patrimonio di elaborazione giuridica da parte degli utenti professionali, delle realtà istituzionali e dei cittadini comuni.

La rassegna, nel delineare il contenuto delle decisioni rese dai Giudici di Pace del Trentino Alto Adige nel corso del 2021, costituisce la testimonianza di un impegno che perdura nel tempo e che consente, proprio attraverso le decisioni dei Giudici di Pace, di comprendere l'evoluzione sociale, economica e dei costumi di un territorio.

Questo è tanto più vero in considerazione del fatto che l'ordinamento delinea le competenze dei Giudici di Pace in modo tale da renderli presidio delle quotidiane controversie tra i cittadini, a volte di valore economico non particolarmente rilevante, eppure estremamente significative sul piano dei rapporti interpersonali e sociali e, quindi, particolarmente incisive nel vissuto quotidiano della popolazione.

La rassegna in esame, al contempo, permette di far emergere alla conoscenza, non soltanto degli operatori professionali, i quali l'hanno acquisita direttamente nelle aule di giustizia, ma anche delle istituzioni e degli utenti in genere, l'impegno e la qualità del lavoro profuso dai Giudici di Pace per assicurare una efficiente e corretta risposta di giustizia di primo livello nell'ambito della realtà in cui operano, istituendo un legame significativo con il territorio regionale.

In tale quadro l'iniziativa, che si perpetua con successo, merita un particolare plauso anche per il non trascurabile motivo che, con lungimiranza, traduce in realtà, con azioni concrete, quei principi di trasparenza della azione giudiziaria e di responsabilità sociale della stessa che nell'ambito del Consiglio di Europa e nei più importanti contesti europei, istituzionali e giudiziari, viene comunemente definita con l'ormai invalso termine di accountability.

Giulio Adilardi

Presidente del Tribunale di Rovereto

PREFAZIONE

La “Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol” è una delle valide ed apprezzate iniziative esplicate dall’Amministrazione regionale in virtù delle sue particolari competenze in materia di giustizia onoraria di pace.

La “Raccolta ragionata” costituisce un prezioso strumento di studio e di ricerca, oltre che di consultazione e sotto tale profilo rappresenta un servizio di giustizia sul territorio che migliora decisamente l’accesso alla giustizia sia da parte degli operatori del diritto, e non solo di quelli in ambito regionale, ma anche dei cittadini, i quali, nei limiti consentiti dalla legge, possono adire personalmente al Giudice di Pace, permettendo a tutti coloro di comprendere in modo trasparente l’orientamento della giurisprudenza di pace.

La “Raccolta ragionata” rappresenta anche un ausilio utile per gli stessi autori della giurisprudenza, come la sottoscritta, che quotidianamente devono affrontare questioni relativamente a materie molto diverse tra di loro e confrontarsi con numerose casistiche che variano notevolmente.

La “Raccolta ragionata” è elaborata dai collaboratori dell’Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa, istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, che a seguito di un attento esame e di una precisa analisi delle nostre sentenze hanno selezionato le massime più significative e rilevanti con riguardo all’anno 2021.

La “Raccolta ragionata” è articolata in tre sezioni, riguardanti rispettivamente la competenza civile, la competenza in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e la competenza penale. A sua volta le sezioni vengono suddivise in titoli che riguardano le materie specifiche di competenza.

La “Raccolta ragionata” è formulata in modo molto chiaro e permette una facile consultazione. Le massime, peraltro, sono anche disponibili sul sito www.giurisprudenzadipace.taa.it. Dalla sua lettura emerge che la selezione ha riguardato

le massime alle quali i Giudici di Pace sono giunti affrontando problematiche di natura giuridica sia di diritto sostanziale che di diritto processuale molto complesse, contribuendo a creare degli indirizzi giurisprudenziali in continua evoluzione.

Per tale apprezzabile contributo esprimo a tutte le mie colleghe e colleghi Giudici di Pace un ringraziamento per aver con professionalità e capacità permesso da un punto di vista sostanziale la realizzazione di questa opera, nonché ai membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa, istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento che scientificamente e concretamente hanno curato la sua realizzazione e per ultimo all'Amministrazione regionale, quale supporto indispensabile nell'organizzazione dei servizi della giustizia onoraria di pace, che ha promosso e sostenuto questa iniziativa.

I miei migliori auguri per una ulteriore proficua futura attività.

Patricia Beate Maria Caracristi

*Giudice di Pace di Egna e Rappresentante
dei Giudici di Pace presso il Consiglio Giudiziario*

Prima sezione: competenza civile

	<i>Pagina</i>
1. Le persone e la famiglia	13
1.1 La responsabilità genitoriale	13
2. La proprietà	15
2.1 Il condominio	15
3. Le obbligazioni.....	16
3.1 Le obbligazioni in generale.....	16
3.2 I contratti in generale	16
3.2.1 I requisiti del contratto.....	16
3.2.2 Contratti del consumatore.....	17
3.3 I singoli contratti	18
3.3.1 Vendita.....	18
3.3.2 Appalto	19
3.3.3 Trasporto.....	19
3.4 Pagamento dell'indebito	20
3.5 Arricchimento senza causa	20
3.6 I fatti illeciti - la responsabilità civile	21
3.6.1 Art. 2043 c.c.	21
3.6.2 Art. 2048 c.c.	21
3.6.3 Art. 2051 c.c.	22
3.6.4 Art. 2054 c.c.	24
3.6.5 Danno.....	25
3.6.6 Casistica.....	29
<i>Infortunistica stradale</i>	29
4. Il lavoro	31
4.1 Il contratto d'opera.....	31
5. Questioni processuali	31
5.1 Disposizioni generali	31
5.1.1 Gli organi giudiziari.....	32
5.1.2 Gli atti processuali	33

5.2	Il processo di cognizione	34
5.2.1	Istruzione della causa.....	34
	<i>Istruzione probatoria: Onere della prova-Disciplina e valutazione delle prove civili</i>	34
5.2.2	Spese di lite e responsabilità aggravata	43
5.3	I procedimenti speciali.....	46
5.3.1	Il procedimento monitorio	46

Seconda sezione: oppozione a sanzioni amministrative

	<i>Pagina</i>
1. Illecito amministrativo in generale	47
1.1 Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo.....	47
1.2 Cause di esclusione della responsabilità	52
1.3 Contestazione e notificazione	52
1.4 Connessione obiettiva con il reato	53
1.5 Prescrizione.....	54
2. Violazioni al Codice della Strada	55
2.1 Generale - Definizioni.....	55
2.2 Art. 93 C.d.S.	56
2.3 Art. 126bis C.d.S.	57
2.4 Art. 128 C.d.S.	59
2.5 Art. 142 C.d.S.	59
2.6 Art. 143 C.d.S.	60
2.7 Art. 148 C.d.S.	61
2.8 Art. 149 C.d.S.	61
2.9 Art. 158 C.d.S.	61
2.10 Art. 168 C.d.S.	62
2.11 Art. 173 C.d.S.	62
2.12 Art. 180 C.d.S.	64
2.13 Art. 186 C.d.S.	64
2.14 Art. 191 C.d.S.	67
2.15 Art. 193 C.d.S.	67
2.16 Art. 196 C.d.S.	67
2.17 Art. 198 C.d.S.	69
2.18 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	70
2.19 Art. 204 C.d.S. - Art. 204bis C.d.S.	72
2.20 Art. 223 C.d.S.	73
3. Altri illeciti amministrativi	74
3.1 Ilelciti contenuti in leggi speciali.....	74
3.1.1 Trasporto.....	74
3.1.2 Ilelciti specifici pandemia COVID 19	76
4. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche	76
5. Questioni processuali	83
5.1 Disposizioni generali	83

5.2	Introduzione e istruzione della causa.....	84
5.2.1	Questioni generali/Preclusioni.....	84
5.2.2	Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	85
	<i>Valore probatorio del verbale</i>	88
5.2.3	Spese di lite e responsabilità aggravata	90
5.3	Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale.....	90

Terza sezione: competenza penale

	<i>Pagina</i>
1. Parte generale	93
1.1 Cause di giustificazione	93
1.2 Circostanze.....	93
1.3 Cause di estinzione del reato.....	94
2. Delitti contro la persona.....	95
2.1 Percosse, lesioni.....	95
2.2 Ingiuria, diffamazione	99
2.3 Minaccia.....	100
3. Delitti contro il patrimonio	102
4. Reati della legislazione speciale.....	102
4.1 Reati in materia di immigrazione.....	102
4.1.1 Art. 10bis D.Lgs. 286/1998	102
4.1.2 Art. 14 c. 1bis D.Lgs. 286/1998	108
4.1.3 Art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998.....	108
5. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace.....	114
5.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131bis c.p.).....	114
5.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)	115
6. Questioni processuali	123
6.1 Soggetti	123
6.2 Prove	124
6.3 Indagini preliminari	126
6.3.1 Condizioni di procedibilità	126

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale

n° sentenza	179/21
n° di registro	1182/20
Data sentenza	09/12/2020
Data deposito	03/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In punto di spese straordinarie relative al mantenimento dei figli di genitori separati, la *ratio* della clausola del “preventivo accordo” non può essere ricondotta ad un ferreo diniego rispetto ad ogni richiesta relativa alle spese straordinarie, che provenga dall’altro genitore, ma va interpretata nella prospettiva dell’esclusivo bisogno ed interesse dei figli. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anzi si può prescindere dall’accordo tra i coniugi ove dette spese corrispondano al maggior interesse dei figli (nel caso di specie sono state così positivamente valutate le spese per i soggiorni nei campi estivi, per attività di doposcuola e per un corso di Karate, anche alla luce del loro costo non troppo sostenuto).

n° sentenza	208/21
n° di registro	4206/18
Data sentenza	20/11/2020
Data deposito	27/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, il provvedimento pronunciato nella fase preliminare dal Presidente del Tribunale è poi sostituito dalla sentenza pronunciata all’esito del giudizio di primo grado, che ha immediata efficacia esecutiva.

Merita pertanto accoglimento l’opposizione all’esecuzione con la quale si fa valere l’inefficacia del titolo esecutivo, costituito dal decreto emesso dal Presidente del

Tribunale nella fase preliminare e avente efficacia solo interinale, quando tale provvedimento è stato sostituito dalla sentenza definitiva resa dal Tribunale avanti cui pendeva la causa di divorzio.

n° sentenza	219/21
n° di registro	2860/20
Data sentenza	16/06/2021
Data deposito	12/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La giurisprudenza di legittimità ha suggellato la definizione che individua nelle spese straordinarie quelle spese che «per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli» (Cass. Civ., 18869/2014 e 9372/2012).

n° sentenza	263/21
n° di registro	2306/20
Data sentenza	24/03/2021
Data deposito	28/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La decisione del tribunale relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario della prole non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'*an*, è direttamente connesso allo *status* genitoriale (v. art. 148 c.c.). Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	25/20
Data sentenza	16/02/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche senza previo accordo, il rimborso delle spese straordinarie non può essere rifiutato se le spese sono nell'interesse del figlio e la situazione economica dei genitori lo consente.

n° sentenza	290/21
n° di registro	1458/19
Data sentenza	07/08/2021
Data deposito	14/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza e imponderabilità, esulano dal regime ordinario di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c., e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché arrecare grave nocimento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto deve ritenersi che lo stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorte di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (così Cass. Civ., 9372/2012).

2. La proprietà

2.1 Il condominio

n° sentenza	106/21
n° di registro	339/21
Data sentenza	14/09/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano *ab origine* degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all’“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in

violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.

3. Le obbligazioni

3.1 Le obbligazioni in generale

n° sentenza	312/21
n° di registro	573/21
Data sentenza	27/10/2021
Data deposito	14/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere invocata, in relazione all'emergenza pandemica da SARS-CoV-2, solo quando quest'ultima rende la prestazione dedotta completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile. Il principio non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, non essendo esposte ad una materiale o giuridica impossibilità, ma solo ad una soggettiva inattuabilità, connessa all'indisponibilità o alla penuria dei flussi di cassa (...). Pur nel quadro costituzionale del principio solidaristico, il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende la c.d. impotenza finanziaria, la quale, sebbene incolpevole, non libera il debitore dall'obbligazione pecunaria. (Così l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione nella relazione n. 56 del 08.07.2020).

3.2 I contratti in generale

3.2.1 I requisiti del contratto

n° sentenza	13/21
n° di registro	26/21
Data sentenza	29/03/2021
Data deposito	20/04/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

La buona fede, intesa in senso etico come presupposto del comportamento, è uno dei cardini della legge delle obbligazioni ed è un vero e proprio obbligo giuridico, la cui violazione non sussiste solo se una delle parti ha agito con intento doloso per nuocere all'altra, ma anche qualora il comportamento delle parti non sia improntato a canoni di sincerità e attenta correttezza.

n° sentenza	12/21
n° di registro	208/17
Data sentenza	14/09/2021
Data deposito	14/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Ogni contratto, compreso quello di appalto, deve essere improntato al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, che ne governano tutte le fasi, a cominciare dalle trattative, passando per l'interpretazione, fino all'esecuzione.

n° sentenza	38/21
n° di registro	122/21
Data sentenza	30/07/2021
Data deposito	10/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La clausola generale di buona fede *ex art. 1366 c.c.* impone alle parti di agire con correttezza e lealtà, non ingenerando nella controparte false aspettative, preservando il ragionevole affidamento sul significato dell'accordo e salvaguardando la posizione della controparte contrattuale, nei limiti in cui ciò possa essere fatto senza un apprezzabile nocimento del proprio interesse.

3.2.2 Contratti del consumatore

n° sentenza	42/21
n° di registro	123/20
Data sentenza	08/06/2021
Data deposito	13/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Alla luce degli artt. 130 e 132 del Codice del Consumo, spetta al venditore provare che il bene venduto fosse privo di difetti di conformità al momento della consegna; salvo prova contraria, si presume che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già in tale data.

3.3 I singoli contratti

3.3.1 Vendita

n° sentenza	10/21
n° di registro	3166/20
Data sentenza	30/12/2020
Data deposito	25/01/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'atto con cui viene trasferita la proprietà di un autoveicolo è un contratto consensuale con effetto reale, nel senso che il trasferimento della proprietà ha luogo immediatamente all'atto dell'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle parti. Ne consegue che la trascrizione dell'intervenuto acquisto nel P.R.A. non è requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto uno strumento di tutela per il caso di conflitto tra più persone che vantino diritti sulla medesima cosa.

n° sentenza	65/21
n° di registro	61/21
Data sentenza	24/02/2021
Data deposito	15/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il venditore che ai sensi dell'art. 1490 c.c. abbia colpevolmente taciuto al momento della vendita la presenza di vizi intrinseci nel bene oggetto di compravendita (nel caso di specie: un'auto usata) che ne avrebbero certamente diminuito il valore, è tenuto *ex art. 1494 c.c.* a risarcire il compratore dei costi necessari per la rimozione dei vizi di cui la vettura è risultata afflitta.

3.3.2 Appalto

n° sentenza	294/21
n° di registro	2149/19
Data sentenza	09/08/2021
Data deposito	14/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L’eccezione per far valere i vizi dell’opera è imprescrittibile, in quanto, altrimenti, l’appaltatore potrebbe attendere fino allo scadere del termine prima di agire per ottenere il prezzo ed il committente non potrebbe opporsi: ciò costituirebbe un intollerabile abuso della legge.

3.3.3 Trasporto

n° sentenza	124/21
n° di registro	206/21
Data sentenza	06/07/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In caso di smarrimento del bagaglio, il consumatore - viaggiatore - ha titolo per agire direttamente contro il vettore aereo ed il passeggero può agire per il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale, correlati all’inesatto adempimento del contratto di trasporto, che presuppone anche la tempestiva consegna dei bagagli. Ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.

n° sentenza	100/21
n° di registro	674/19
Data sentenza	24/11/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In caso di cancellazione del volo, i viaggiatori hanno diritto ad ottenere la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del biglietto aereo dei voli cancellati per inadempimento della prestazione da parte della compagnia aerea e conseguente risoluzione del contratto. La compagnia aerea, quindi, sarà tenuta a restituire ai viaggiatori il prezzo del biglietto e pagare gli interessi legali dal giorno della richiesta di restituzione al giorno del saldo.

3.4 Pagamento dell'indebito

n° sentenza	86/2021
n° di registro	3412/20
Data sentenza	27/01/2021
Data deposito	10/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'indebito oggettivo - nel caso di specie: un pagamento avvenuto erroneamente per un importo non dovuto - comporta in capo all'*accipiens* l'obbligo di restituzione della somma maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell'avvenuto pagamento.

3.5 Arricchimento senza causa

n° sentenza	5/21
n° di registro	736/20
Data sentenza	02/02/2021
Data deposito	02/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, proposta nel corso di un giudizio iniziato con una domanda di adempimento contrattuale, configura una domanda nuova; ciò in ragione della diversità sia della *causa petendi* (stante l'alleazione di un vincolo contrattuale, che invece è assente nell'azione *ex art. 2041 c.c.*) che del *petitum* (giacché l'azione contrattuale ha a oggetto il pagamento di un corrispettivo pattuito, laddove quella *ex art. 2041 c.c.* mira al conseguimento di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita).

3.6 I fatti illeciti - la responsabilità civile

3.6.1 Art. 2043 c.c.

n° sentenza	58/21
n° di registro	239/20
Data sentenza	15/06/2021
Data deposito	19/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Perché possa ritenersi sussistere la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del *neminem laedere ex art. 2043 c.c.*, deve sussistere una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone) (cfr. Cass Civ., 5670/1997).

3.6.2 Art. 2048 c.c.

n° sentenza	99/21
n° di registro	1097/19
Data sentenza	18/05/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c. 2 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato.

La presunzione di responsabilità, posta dall'art. 2048 c. 2 c.c. a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.

3.6.3 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	321/21
n° di registro	3051/20
Data sentenza	24/11/2021
Data deposito	16/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per affermare la responsabilità dell'Ente da cose in custodia *ex 2051 c.c.*, è necessario che lo stato del bene sia tale da costituire un'insidia per il danneggiato, cioè una situazione di pericolosità non conosciuta e imprevedibile e quindi non evitabile usando l'ordinaria diligenza. Il danneggiato deve infatti dimostrare di essersi trovato di fronte a una "insidia" o "trabocchetto" che non era possibile prevedere né evitare utilizzando l'ordinaria diligenza. Se un'anomalia sulla strada è visibile e prevedibile, allora l'utente ha il dovere di evitarla. (Fattispecie relativa ad una caduta determinata da un tombino che sporgeva dal selciato).

n° sentenza	5/21
n° di registro	708/17
Data sentenza	03/12/2020
Data deposito	05/02/2021
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio di	Brunico

La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni della struttura ricettiva, così come da parti di uso comune, si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito (prova che nel caso di specie è mancata).

n° sentenza	130/21
n° di registro	361/17
Data sentenza	20/07/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse (cfr. Cass. Civ., 7553/2021).

n° sentenza	25/21
n° di registro	40/18
Data sentenza	15/04/2021
Data deposito	29/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La P.A. deve attuare una condotta tesa all'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare danni, alla tenuta in ottime condizioni del proprio territorio, all'utilizzo di materiali e di soluzioni tecniche adeguate, come, a mero titolo di esempio, lo sgombero della neve, e all'adozione di tutte le misure atte ad evitare la formazione di ghiaccio sulla sede stradale nel periodo invernale.

n° sentenza	58/21
n° di registro	239/20
Data sentenza	15/06/2021
Data deposito	19/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il "custode" può andare esente da responsabilità *ex art. 2051 c.c.* qualora dia la prova positiva del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., 1725/2019).

n° sentenza	311/21
n° di registro	4201/19
Data sentenza	30/09/2021
Data deposito	02/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche uffiosa - dell’art. 1227 c.c. c. 1. La valutazione deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”, così Cass. Civ., ord. 7097/2019.

3.6.4 Art. 2054 c.c.

n° sentenza	11/21
n° di registro	205/19
Data sentenza	16/03/2021
Data deposito	16/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

In materia di responsabilità da sinistro stradale la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c. 2 c.c. può essere superata soltanto con la rigorosa prova liberatoria - da parte del conducente - di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro avendo tenuto in concreto un comportamento diligente, esente da colpa e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli, non potendosi ritenere sufficiente la prova in ordine alla condotta negligente eventualmente posta in essere del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro (caso in cui si è ritenuta una responsabilità concorrente del 50% in capo al conducente autostradale diretto verso la corsia di emergenza dalla corsia di sorpasso).

n° sentenza	86/21
n° di registro	775/18
Data sentenza	02/02/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. può essere superata soltanto con la rigorosa prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro; a tal fine, pertanto, il conducente, che intenda andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare di avere in concreto assunto un comportamento diligente, esente da colpa e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli, non potendosi ritenere sufficiente la prova in ordine alla condotta negligente eventualmente posta in essere dal conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.

n° sentenza	122/21
n° di registro	1014/19
Data sentenza	20/07/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accettare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

3.6.5 Danno

n° sentenza	66/21
n° di registro	3021/20
Data sentenza	16/02/2021
Data deposito	15/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un

mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi riconducibili dall'uso del mezzo (v. Cass. Civ., 20620/2015).

n° sentenza	103/21
n° di registro	4951/19
Data sentenza	16/12/2020
Data deposito	30/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere *ex art. 115 c.p.c.*, dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., 10607/2010).

n° sentenza	275/21
n° di registro	2675/20
Data sentenza	14/07/2021
Data deposito	17/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore (v., *ex multis*, Cass. Civ., 4306/2019).

n° sentenza	17/21
n° di registro	257/19
Data sentenza	23/09/2020
Data deposito	10/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In caso di danno a veicolo da incidente stradale, rientra nella legittima discrezionalità del danneggiato la scelta dell’officina a cui conferire il lavoro di riparazione; in particolare, in funzione della necessità che questa avvenga nel minor tempo possibile, criteri come la vicinanza dell’officina e la pronta disponibilità costituiscono una priorità rispetto alla ricerca di un’officina che offre pezzi di ricambio con prezzi più vantaggiosi.

n° sentenza	17/21
n° di registro	468/17
Data sentenza	24/03/2021
Data deposito	16/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

In sede di risarcimento del danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alla sola lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, ma a tutte le ripercussioni negative sul valore “uomo”, anche in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.

n° sentenza	13/21
n° di registro	8/19
Data sentenza	16/03/2021
Data deposito	16/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.

n° sentenza	118/21
n° di registro	897/18
Data sentenza	20/07/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.

n° sentenza	40/21
n° di registro	4222/19
Data sentenza	15/01/2021
Data deposito	25/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In merito al danno da fermo tecnico, è possibile la liquidazione equitativa del danno nella medesima somma chiesta anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. Il veicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. Civ., 22687/2013).

n° sentenza	89/21
n° di registro	4887/19
n° di registro PM	<nd>
Data sentenza	26/02/2021
Data deposito	03/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il danno cagionato all'attore a seguito della rimozione violenta di parte dell'aiuola e delle piante ornamentali ivi esistenti, del marciapiede retrostante l'abitazione e di un pozzetto in cemento per le acque bianche, con abbandono dei laterizi frutto della rimozione nell'attiguo prato dell'attore, può essere liquidato in via equitativa (nel caso di specie, nell'importo di € 1.500,00, oltre interessi nella misura di legge dall'evento al saldo).

3.6.6 Casistica

Infortunistica stradale

n° sentenza	5/21
n° di registro	91/19
Data sentenza	06/04/2021
Data deposito	06/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

In tema di Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19 c. 1 lett. a l. n. 990/1969), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (Cass. Civ., 1860/1990).

n° sentenza	117/21
n° di registro	269/18
Data sentenza	06/07/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr. Cass. Civ., 15788/2018).

n° sentenza	131/21
n° di registro	228/19
Data sentenza	06/07/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il conducente di un veicolo, il quale si immette nel flusso della circolazione, ha l’obbligo di compiere la manovra stessa con la massima prudenza e con ogni cautela; lo stesso deve verificare attentamente la transitabilità in relazione alla circolazione in atto. Il conducente ha l’obbligo di ispezionare attentamente tutto il tratto di strada che sta per impegnare, adeguando la velocità allo stato della strada stessa, del traffico e di ogni altra condizione in rapporto alle condizioni di efficienza e di funzionalità del veicolo che conduce.

n° sentenza	69/21
n° di registro	833/19
Data sentenza	15/07/2021
Data deposito	17/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, la prova “liberatoria” non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrandone di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del Codice della Strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (cfr. Cass. Civ., 25027/2019).

n° sentenza	342/21
n° di registro	4397/19
Data sentenza	26/10/2021
Data deposito	26/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il conducente di un veicolo nell'intraprendere una manovra di retromarcia deve prestare quella particolare attenzione che il Codice della Strada prescrive per una "manovra pericolosa", ossia deve prestare particolare attenzione e deve "adottare tutti gli accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza" (cfr. Cass. Civ., 36039/2015).

4. Il lavoro

4.1 Il contratto d'opera

n° sentenza	7/21
n° di registro	376/20
Data sentenza	04/02/2021
Data deposito	08/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La congruità del compenso professionale dell'Avvocato, qualora non sia stato determinato ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 13 l. 247/2012, può essere verificata dal giudice tenendo conto dei parametri previsti per le tariffe forensi dal DM 55/2014 (cfr. Cass. Civ., 7904/2020).

5. Questioni processuali

5.1 Disposizioni generali

n° sentenza	51/21
n° di registro	51/21
Data sentenza	26/11/2021
Data deposito	26/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L’istituto della cessazione della materia del contendere, frutto di una elaborazione giurisprudenziale, si fonda sul venir meno dell’interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale determinata da circostanze poste in essere dalle stesse parti in conseguenza di accadimenti successivi alla proposizione della domanda. Nel caso di specie le parti sono giunte ad un accordo conciliativo e, su istanza di parte resistente, il giudice ha pronunciato la cessazione della materia del contendere.

5.1.1 Gli organi giudiziari

n° sentenza	20/21
n° di registro	525/20
Data sentenza	01/02/2021
Data deposito	30/06/2021
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio di	Brunico

La competenza del Tribunale per tutte le questioni relative alla locazione deve intendersi funzionale e per materia, non rilevando che l’importo in questione sia inferiore per valore ad Euro 5.000,00, limite della competenza - appunto per valore - del Giudice di Pace.

n° sentenza	84/21
n° di registro	254/21
Data sentenza	29/09/2021
Data deposito	30/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La competenza del Giudice di Pace può sussistere anche quando l’oggetto delle pretese abbia alla base un rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene immobile, sempreché la questione relativa alla proprietà non sia stata oggetto di un’esplicita domanda di accertamento incidentale di una delle parti (cfr. Cass. Civ., 21582/2011). Nel caso in cui siano proposte al Giudice di Pace domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell’art. 36 c.p.c., la quale, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l’intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l’appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione (cfr. Cass. Civ., 11701/2005).

n° sentenza	307/21
n° di registro	3361/19
Data sentenza	10/09/2021
Data deposito	29/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Anche per la richiesta di restituzione di somme non dovute è competente il Tribunale che ha dichiarato il fallimento ai sensi dell'art. 24 della Legge Fallimentare, come in tutti i casi in cui il diritto controverso incida sulla massa attiva del fallimento.

5.1.2 Gli atti processuali

n° sentenza	14/21
n° di registro	193/21
Data sentenza	29/07/2021
Data deposito	29/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (cfr. Cass. Civ., 17145/2006).

n° sentenza	29/21
n° di registro	485/19
Data sentenza	14/12/2021
Data deposito	14/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Nel motivare concisamente la sentenza, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. Civ., 17145/2006; Cass. Civ., SS.UU., 642/2015).

5.2 Il processo di cognizione

5.2.1 Istruzione della causa

n° sentenza	120/21
n° di registro	926/19
Data sentenza	06/07/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel procedimento davanti al Giudice di Pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi.

Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili

n° sentenza	54/21
n° di registro	266/21
Data sentenza	03/02/2021
Data deposito	26/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Dalla contumacia del convenuto non può essere dedotto alcun significato probatorio, in particolare quello di ammissione di fatti a lui sfavorevoli. Tuttavia, il contegno processuale della parte che ha rinunciato alla propria difesa è valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c..

n° sentenza	98/21
n° di registro	826/21
Data sentenza	24/03/2021
Data deposito	26/04/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994), tuttavia in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso. L'art. 232 c.p.c. prevede che il giudice “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	148/21
n° di registro	409/21
Data sentenza	10/03/2021
Data deposito	25/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per radicata giurisprudenza, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente il termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

n° sentenza	181/21
n° di registro	2931/21
Data sentenza	28/07/2021
Data deposito	04/08/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994). Tuttavia, in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso.

n° sentenza	189/21
n° di registro	324/21
Data sentenza	21/04/2021
Data deposito	18/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il giudice può considerare pienamente provati i fatti come descritti in atto di citazione e supportati da idonea documentazione, avendo altresì tratto argomenti di prova dalla mancata presenza della parte convenuta all’udienza fissata per l’interrogatorio formale.

n° sentenza	196/21
n° di registro	4923/19
Data sentenza	27/04/2021
Data deposito	02/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La parte convenuta rimasta contumace, che non si sia presentata nemmeno a rendere l’interrogatorio formale sui capitoli che rievocavano i fatti a fondamento della domanda attorea esposti nell’atto introduttivo, ha intenzionalmente rinunciato alla propria difesa. Tale contegno processuale è valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c..

n° sentenza	234/21
n° di registro	2913/21
Data sentenza	08/09/2021
Data deposito	15/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell’art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall’attore.

n° sentenza	280/21
n° di registro	2872/21
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	08/09/2021
Data deposito	19/11/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La mancata costituzione del convenuto non costituisce una prova nei suoi confronti, tuttavia, può essere valutata alla luce dell’art. 116 c.p.c.. L’obbligo del giudice di verificare d’ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	288/21
n° di registro	3976/21
Data sentenza	06/10/2021
Data deposito	24/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione, di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

n° sentenza	294/21
n° di registro	2054/21
Data sentenza	27/10/2021
Data deposito	25/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

A differenza di quanto previsto in altri Paesi, l'ordinamento italiano non riconnega effetti automatici alla contumacia, intesa come scelta di non prendere attivamente parte al giudizio. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contumacia può concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c. 2 c.p.c.).

n° sentenza	6/21
n° di registro	448/20
Data sentenza	01/02/2021
Data deposito	22/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

A differenza dell'effetto automatico di *ficta confessio*, che l'art. 218 del passato codice di procedura riconnega ad analoghe situazioni, l'art. 232 c.p.c. pone una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti all'interrogatorio formale ove tale presunzione trovi conforto in altri elementi di giudizio acquisiti in istruttoria univoci e concordanti.

n° sentenza	13/21
n° di registro	261/21
Data sentenza	23/09/2021
Data deposito	02/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

Nel caso di specie, non vi è stata costituzione di controparte: i fatti modificativi o estintivi, a carico di parte convenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., non sono stati de-dotti e/o provati.

n° sentenza	79/21
n° di registro	234/20
Data sentenza	15/06/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione ha solo l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13533/2001).

n° sentenza	55/21
n° di registro	254/21
Data sentenza	20/04/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13533/2001).

n° sentenza	81/21
n° di registro	782/20
Data sentenza	15/06/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994), tuttavia, in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso.

n° sentenza	83/21
n° di registro	283/21
Data sentenza	15/06/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore. L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	91/21
n° di registro	317/21
Data sentenza	18/05/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione ha solo l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13533/2001).

n° sentenza	116/21
n° di registro	680/21
Data sentenza	07/10/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	1/21
n° di registro	172/19
Data sentenza	18/03/2021
Data deposito	22/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti (nella specie: giudizio davanti al giudice di pace) caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, o quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo - negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

n° sentenza	27/21
n° di registro	380/21
Data sentenza	14/12/2021
Data deposito	14/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale e dal comportamento extraproces- suale tenuto delle parti (Cass. Civ., 26088/2011; Cass. Civ., 18128/2006; Cass. Civ., 1503/1983). Nel caso di specie, la convenuta è rimasta contumace.

n° sentenza	23/21
n° di registro	226/21
Data sentenza	30/04/2021
Data deposito	14/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, quale comportamento del convenuto idoneo a farli considerare accertati, è configurabile anche in caso di contumacia del convenuto stesso (Tribunale di Vercelli, 31 marzo 2006).

n° sentenza	46/21
n° di registro	399/21
Data sentenza	22/10/2021
Data deposito	29/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il Giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non reso, non solo se confermati da prove dirette, ma anche utilizzando elementi di prova di carattere meramente indiziario. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, la condotta processuale del convenuto contumace si aggiunga agli ulteriori elementi che *“per tabulas”* forniscono la prova dei presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa azionata, può pervenirsi ad una decisione di condanna al pagamento da parte del convenuto (cfr. Corte appello Lecce, sez. I, 929/2020).

n° sentenza	24/21
n° di registro	156/20
Data sentenza	24/03/2021
Data deposito	29/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di prove, l'art. 232 c.p.c. riconosce al giudice, a fronte di un'ingiustificata mancata risposta all'interrogatorio formale, la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, ove concorrono altri elementi di prova.

n° sentenza	103/21
n° di registro	538/21
Data sentenza	01/12/2021
Data deposito	03/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In caso di mancata comparizione del convenuto all’udienza fissata per l’interrogatorio formale, senza giustificato motivo, ai sensi dell’art. 232 c.p.c. il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti in giudizio dall’attore.

n° sentenza	25/21
n° di registro	4351/19
Data sentenza	18/01/2021
Data deposito	19/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La recente giurisprudenza ha ricordato che “ai sensi quindi dell’art. 2697 c.c. come interpretato in combinato disposto con il 1218 c.c. dalla ormai unanimemente condivisa sentenza 13533/2001 a S.U., è onere del creditore che ingiunge provare l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto con una determinata prestazione, potendosi limitare semplicemente ad allegare l’inadempimento altrui, ed è, invece, onere del debitore dimostrare l’esistenza del fatto estintivo consistente nell’adempimento o nella sopravvenienza di un fattore a lui non imputabile che ha impedito l’adempimento” (Tribunale di Napoli, 4207/2017).

n° sentenza	310/21
n° di registro	2047/19
Data sentenza	09/09/2021
Data deposito	29/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il conducente del veicolo danneggiato, qualora persona diversa dal proprietario, non può essere considerato come persona incapace a deporre nel giudizio proposto contro il danneggiante, in quanto non ha un interesse personale, concreto e attuale a intervenire nel giudizio, salvo che il danneggiante abbia proposto domanda riconvenzionale.

n° sentenza	326/21
n° di registro	2648/21
Data sentenza	15/10/2021
Data deposito	21/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nell’ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali, il comportamento processuale ed extraprocessoiale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

n° sentenza	349/21
n° di registro	2775/21
Data sentenza	26/10/2021
Data deposito	27/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nel caso in cui la parte convenuta non si costituisca o non vi sia quantomeno presenza in aula della parte o di un suo delegato che evidenzi fatti alla stessa favorevoli o, ancora, che consenta di esperire il tentativo di conciliazione, se l’atto di citazione è stato ritualmente notificato al convenuto, i fatti modificativi o estintivi per i quali grava sul convenuto l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sono da considerarsi non allegati e non provati.

5.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	03/21
n° di registro	3300/20
Data sentenza	25/11/2020
Data deposito	08/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della giurisprudenza di legittimità, agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave - ai sensi e per gli effetti della condanna per lite temeraria di cui all’art. 96 c.p.c. - vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa,

con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione (V., *ex multis*, Cass. Civ., 8064/2018).

n° sentenza	142/21
n° di registro	1773/21
Data sentenza	24/06/2021
Data deposito	24/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora il convenuto abbia saldato il debito oggetto della domanda di condanna dopo la ricezione dell’atto di citazione, egli, alla luce del principio di causalità, è ugualmente tenuto al pagamento delle spese processuali giacché parte attrice ha dovuto rivolgersi ad un legale per ottenere tutela dinanzi all’autorità giudiziaria.

n° sentenza	48/21
n° di registro	59/20
Data sentenza	24/02/2021
Data deposito	15/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio in cui il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l’instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive.

n° sentenza	25/21
n° di registro	5/18
Data sentenza	17/12/2020
Data deposito	02/08/2021
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio di	Brunico

La cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata in citazione non fa venir meno, ove non risolto anche esso al pari di quello sul merito della lite, il contrasto tra le parti in ordine alle spese del giudizio, sul quale, pertanto, il giudicante è chiamato a decidere in ragione della soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*

n° sentenza	10/21
n° di registro	115/21
Data sentenza	07/07/2021
Data deposito	07/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Non si definiscono attività stragiudiziali quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento (cfr. Cass. Civ., 15814/2008).

n° sentenza	<nd>
n° di registro	213/18
Data sentenza	19/01/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

Non vanno liquidate le spese stragiudiziali che rientrino nella normale attività stragiudiziale necessaria per ottenere la liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione, quando non paia né che ciò abbia presentato problematiche particolari di assistenza legale o difficoltà giuridiche, né che l'assicuratore non abbia correttamente gestito la pratica risarcitoria nei termini di legge.

n° sentenza	300/21
n° di registro	585/19
Data sentenza	05/08/2021
Data deposito	04/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La liquidazione autonoma delle spese stragiudiziali ricorre unicamente quando la lite non prosegue in sede giudiziale. Diversamente, nella liquidazione delle spese giudiziarie si deve tener conto anche delle spese sostenute in fase stragiudiziale, senza duplicazioni.

n° sentenza	20/21
n° di registro	57/20
Data sentenza	23/02/2021
Data deposito	13/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Le spese stragiudiziali restano soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.

5.3 I procedimenti speciali

5.3.1 Il procedimento monitorio

n° sentenza	1/21
n° di registro	134/20
Data sentenza	23/11/2020
Data deposito	18/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto territorialmente competente dall'attrice opponente, non si applica l'art. 38 c. 2 c.p.c.; il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ma deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e la nullità del medesimo.

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

1.1 Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo

n° sentenza	83/21
n° di registro	2885/20
Data sentenza	31/03/2021
Data deposito	31/03/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

In tema di infrazioni amministrative, al fine dell'esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito, si richiede, da un lato, la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che lo stesso abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge.

n° sentenza	174/21
n° di registro	1152/21
Data sentenza	28/07/2021
Data deposito	28/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In ipotesi di guida con una patente estera la buona fede (i.e.: la supposta idoneità del titolo di guida) deve risultare da elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta; il trasgressore, inoltre, deve dar prova di aver fatto tutto quanto il possibile per conformarsi al pregetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (v., *ex multis*, Cass. Civ., 13610/2007).

(Nel caso di specie, prova della malafede in capo alla ricorrente è stata rinvenuta nel fatto di aver ricevuto la contestazione alla base dell'ordinanza-ingiunzione personalmente, e di non aver ancora provveduto, a distanza di tempo e nonostante la sua permanenza in Italia, a convertire la propria patente di guida estera con quella italiana).

n° sentenza	216/21
n° di registro	1164/21
Data sentenza	06/10/2021
Data deposito	06/10/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

In tema di infrazioni amministrative, al fine dell'esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito, si richiede, da un lato, la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che lo stesso abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge.

n° sentenza	31/21
n° di registro	682/20
Data sentenza	13/09/2021
Data deposito	28/09/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

In caso di illecito amministrativo, la buona fede dell'agente non è sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito. Si richiede infatti anche, da un lato, l'esistenza di circostanze positive, che evochino la convinzione in capo all'agente della legalità delle proprie azioni, e, dall'altro, che l'agente abbia fatto tutto il possibile per obbedire alla legge.

n° sentenza	1/21
n° di registro	198/19
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	27/01/2021
Data deposito	17/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La buona fede, allorquando non possa giustificare un accoglimento del ricorso, è certamente un elemento per definire il minimo disvalore sociale della condotta della ricorrente con la conseguente definizione dell'ammontare della sanzione economica nel minimo previsto dalla norma violata (caso relativo a dichiarazioni mendaci in un'autocertificazione, a cui è conseguita indebita percezione di erogazioni pubbliche).

n° sentenza	2/21
n° di registro	592/18
Data sentenza	27/01/2021
Data deposito	17/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Integra un “errore inevitabile di diritto”, ai sensi della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale, l’errata convinzione del proprietario di veicolo oggetto di fermo amministrativo di poter circolare regolarmente in seguito al pagamento della sanzione pecuniaria, ignorando l’onere di effettuare la richiesta di cancellazione del fermo al competente ufficio.

n° sentenza	65/21
n° di registro	71/21
Data sentenza	13/10/2021
Data deposito	13/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Sussiste l’errore inevitabile di diritto, dovuto principalmente alle particolari condizioni culturali e cognitive del ricorrente, nel caso dell’acquirente di un veicolo munito di autorizzazione alla circolazione quale mezzo d’opera ai sensi dell’art. 10 C.d.S., il quale circoli nell’errata convinzione di avere regolare autorizzazione alla circolazione con il mezzo di sua proprietà, non ritenendo che fosse necessario procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione finalizzata ad aggiornare il nominativo della stessa.

n° sentenza	12/21
n° di registro	112/21
Data sentenza	21/04/2021
Data deposito	29/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Pur sussistendo anche in tema d’illecito amministrativo l’ammissibilità delle esimenti putative, il soggetto che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività delle stesse è titolare del relativo onere della prova, non essendo sufficiente un’asserzione relativa a un mero criterio soggettivo riferito al solo stato d’animo dell’agente, essendo necessario il riferimento a dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento.

n° sentenza	94/21
n° di registro	563/21
Data sentenza	18/11/2021
Data deposito	28/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il verbale di contestazione per la violazione dell'art. 180 c. 8 C.d.S. è annullabile qualora indirizzato a persona non pienamente cosciente della realtà e turbata da stati ansiosi non del tutto gestibili con l'assunzione dei farmaci, in quanto la sanzione non svolgerebbe la sua funzione retributiva.

n° sentenza	343/20
n° di registro	4888/18
Data sentenza	28/12/2020
Data deposito	20/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai fini dell'applicazione della responsabilità in materia di illecito amministrativo, l'art. 3 della l. n. 689/1981, nel richiedere che la condotta, attiva od omissiva, rivesta i caratteri perlomeno della colpa, non essendo prevista la necessaria presenza del dolo, postula una presunzione *iuris tantum* di colpa a carico di chi pone in essere il fatto vietato ovvero omette di evitare che esso accada, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (*ex multis*, Cass. Civ., 5894/2007).

n° sentenza	266/21
n° di registro	4220/19
Data sentenza	27/07/2021
Data deposito	29/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Con riferimento agli illeciti amministrativi opera una presunzione *iuris tantum* di colpa in capo a chi commette l'infrazione: non dovrà, dunque, essere provata la colpa o il dolo dell'agente, ma al più dovrà essere quest'ultimo a dimostrare di aver agito senza colpa (su di lui grava un onere in tal senso).

n° sentenza	302/21
n° di registro	96/19
Data sentenza	13/09/2021
Data deposito	30/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Quando la segnaletica verticale si presenta confusa e non consente agli automobilisti di capire con certezza quali siano le aree a traffico limitato, le violazioni eventualmente commesse alle prescrizioni imposte dalle z.t.l. sono viziate da un errore sul fatto, *ex art. 3 l. 689/1981*.

n° sentenza	378/21
n° di registro	690/19
Data sentenza	16/11/2021
Data deposito	03/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la buona fede richiede non un mero stato di ignoranza (non basta dire che il ricorrente non sapeva della manomissione del tachigrafo e non si era reso conto dei vantaggi illeciti che da tale manomissione normalmente scaturiscono, trattandosi di un fenomeno noto e molto diffuso tra i conducenti professionali essendo regole di comune esperienza), bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta (come ad es. la regolare segnalazione del contachilometri e corrispondenza e coerenza di esso rispetto al cronotachigrafo) e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.

n° sentenza	21/21
n° di registro	140/20
Data sentenza	13/04/2021
Data deposito	13/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Si può ritenere “errore inevitabile di diritto”, ai sensi della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale, l’errata convinzione del conducente straniero di poter presentare ricorso avverso il verbale di contestazione nonostante il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

1.2 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	162/21
n° di registro	1293/20
Data sentenza	13/07/2021
Data deposito	13/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non è invocabile l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. allorquando la "situazione di pericolo" coinvolga esclusivamente un diritto patrimoniale poiché il dato normativo, richiedendo che il pericolo si sostanzi in "un danno grave alla persona", presuppone che il diritto da salvaguardare sia di natura personale, comprendendo *in primis* la libertà fisica e morale della persona.

n° sentenza	13/21
n° di registro	470/20
Data sentenza	12/03/2021
Data deposito	12/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. 689/1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass. Civ., 16155/2019).

Nel caso di specie, il Giudice ha respinto la richiesta di annullamento di un provvedimento di sospensione della patente, in quanto la circostanza che la ricorrente dovesse raggiungere il figlio con la febbre a casa della nonna non rappresenterebbe uno stato di necessità.

1.3 Contestazione e notificazione

n° sentenza	300/21
n° di registro	877/21
Data sentenza	01/12/2021
Data deposito	01/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della l. 689/1981, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (v., *ex multis*, Cass. Civ., 22837/2014).

1.4 Connessione obiettiva con il reato

n° sentenza	08/21
n° di registro	1222/20
Data sentenza	13/01/2021
Data deposito	13/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per avversi connessione oggettiva tra illecito amministrativo e illecito penale è necessario che l’accertamento dell’illecito amministrativo risulti pregiudiziale rispetto all’accertamento dell’illecito penale. Un esempio in tal senso - v. sul punto il caso di specie - è stato rinvenuto tra l’accertamento c.d. sintomatico di guida in stato di ebbrezza (illecito amministrativo previsto dall’art. 186 c. 1 lett. a) C.d.S., oggetto del verbale impugnato), e il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico (art. 186 c. 7 C.d.S.). Poiché in tal caso vi è l’esigenza di concentrare la cognizione dei fatti in capo ad un unico organo giudicante, il giudice penale è competente a conoscere del reato e della violazione amministrativa e dovrà applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa, come sancito dell’art. 24 l. 689/1981.

n° sentenza	141/21
n° di registro	318/20
Data sentenza	23/06/2021
Data deposito	23/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L’istituto processuale che in giurisprudenza suole genericamente essere definito, con implicito richiamo alla rubrica della norma, “Connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo” (art. 24 l. 689/1981), richiede tra le due fattispecie un legame stringente: l’esistenza del reato deve dipendere dall’accertamento di una violazione amministrativa. Conseguentemente, l’estensione della competenza del giudice pena-

le a conoscere anche dell'illecito amministrativo cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, anche laddove, sancisce la giurisprudenza, intervenga un provvedimento di archiviazione.

n° sentenza	19/21
n° di registro	378/20
Data sentenza	09/04/2021
Data deposito	29/09/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai sensi dell'art. 24 l. 689/1981, sussiste la connessione tra la violazione amministrativa *ex art. 145 c. 5 e 10 C.d.S.* e l'illecito penale *ex art. 590bis c.p.*

(Nel caso di specie il ricorrente, dopo essersi arrestato ad uno stop, ripartiva senza cedere la precedenza ai veicoli circolanti, generando un sinistro stradale in cui il conducente del motoveicolo riportava lesioni fisiche: il giudice dichiarava conseguentemente la propria incompetenza a decidere sull'opposizione al verbale di contestazione).

1.5 Prescrizione

n° sentenza	81/21
n° di registro	3242/20
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	22/02/2021
Data deposito	26/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La sospensione della patente quale sanzione accessoria applicata in sentenza dal Giudice del procedimento penale in ipotesi di condanna per una contravvenzione è soggetta unicamente al termine di prescrizione quinquennale che inizia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo il titolo esecutivo, ossia la medesima sentenza.

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Generale - Definizioni

n° sentenza	38/21
n° di registro	623/20
Data sentenza	06/10/2021
Data deposito	10/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Va annullato il verbale di contestazione per violazione di un divieto di sosta, qualora l'ordinanza sindacale che prevede tale divieto sia priva di motivazione e appaia contraria a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

n° sentenza	40/21
n° di registro	267/21
Data sentenza	07/09/2021
Data deposito	07/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'unico limite che viene posto alla funzione di polizia stradale da parte degli agenti della polizia municipale è quello territoriale, ma non quello temporale, pertanto il personale della polizia municipale può espletare tutte le funzioni di polizia stradale, anche al di fuori del servizio comandato.

n° sentenza	103/21
n° di registro	3603/19
Data sentenza	29/03/2021
Data deposito	29/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai fini della qualificazione del criterio di utilizzo dell'area quale suolo pubblico, ed ai fini quindi dell'applicabilità delle disposizioni del Codice della Strada, la Cassazione precisa che occorre avere riguardo alla “apertura alla circolazione di un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso all'area da parte del pubblico” (Cass. Civ., 5414/1992) con assenza di sistemi pro-

tettivi (sbarre, catene, paletti) e/o di visibili divieti; “è dunque decisiva la concreta utilizzazione del suolo... *omissis...* non essendo essenziale la sua inclusione nel demanio stradale” (Cass. Civ., 1694/2005), dando rilievo alla semplice possibilità giuridica di accesso indiscriminato ad una strada (Cass. Civ., 5414/1992).

n° sentenza	104/21
n° di registro	4082/18
Data sentenza	29/03/2021
Data deposito	30/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Gli *hoverboard* e i monopattini elettrici possono essere definiti come microcicloATORI elettrici. Ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima - per costruzione - superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli.

n° sentenza	123/21
n° di registro	1510/19
Data sentenza	26/04/2021
Data deposito	07/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il monopattino elettrico, qualora superi i limiti prescritti (25 KM/H), rientra di diritto nella categoria dei ciclomotori/motocicli, per i quali sussiste l’obbligo della procedura di omologazione, essendo la circolazione subordinata al possesso dei requisiti così come individuati nel Codice della Strada, dagli articoli 97 “formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori” e 93 “formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.

2.2 Art. 93 C.d.S.

n° sentenza	7/21
n° di registro	397/19
Data sentenza	10/02/2021
Data deposito	10/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In caso di contratti di *leasing*, locazioni e comodati d’uso concessi a un residente in Italia da parte di un’impresa europea senza una sede secondaria in Italia, è concessa la circolazione dei veicoli con targa estera se conservano a bordo un documento attestante la data, la durata di un contratto tra quelli citati e la disponibilità del veicolo.

n° sentenza	18/21
n° di registro	870/19
Data sentenza	10/03/2021
Data deposito	14/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

È palesemente infondata l’eccezione di contrarietà dell’art. 93 c. 1*bis* e 7*bis* C.d.S. alle normative europee in materia di libertà di stabilimento, libera circolazione e soggiorno, libera circolazione dei lavoratori subordinati, libera prestazione di servizi, in quanto la norma in questione non incide affatto sulle predette libertà limitandole, ma semplicemente disciplina le modalità di circolazione di alcune categorie di automezzi in Italia, onde scongiurare, come del resto i ricorrenti ammettono espressamente, fenomeni di evasione fiscale.

2.3 Art. 126*bis* C.d.S.

n° sentenza	217/21
n° di registro	1118/21
Data sentenza	06/10/2021
Data deposito	06/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Manca il presupposto della non contestualità delle due violazioni successive alla notifica della prima per disporre la revisione della patente *ex art. 126bis c. 6 C.d.S.*, allorquando il trasgressore, già incorso in una prima violazione nell’anno corrente, fermato alla guida della vettura senza cintura di sicurezza (seconda violazione che gli è stata immediatamente contestata), abbia nello stesso contesto temporale fatto uso di telefono cellulare alla guida non appena allontanatosi dagli agenti, a nulla rilevando, agli effetti della disposizione in esame, che per detta contestazione (la terza) sia stato redatto il verbale a distanza di alcuni giorni rispetto alla guida senza cintura. Trattasi infatti di violazioni contestuali, ossia realizzate senza interruzione di tempo tra loro e che presuppongono il verificarsi di un atto immediatamente dopo un altro.

n° sentenza	41/21
n° di registro	360/21
Data sentenza	07/09/2021
Data deposito	07/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.

n° sentenza	1/21
n° di registro	305/19
Data sentenza	12/01/2021
Data deposito	01/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Ai fini dell’esonero dalla responsabilità per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento (Cass. Civ., 9555/2018).

n° sentenza	26/21
n° di registro	630/20
Data sentenza	01/04/2021
Data deposito	16/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai sensi dell’art. 126bis c. 2 C.d.S., come modificato dall’art. 2, c. 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, convertito in legge con l. n. 286/2006, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di

una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (Cass. Civ., 30939/2018).

2.4 Art. 128 C.d.S.

n° sentenza	26/21
n° di registro	125/21
Data sentenza	28/05/2021
Data deposito	28/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai sensi dell’art. 128 C.d.S., il mancato completamento degli accertamenti, utili al fine di verificare l’idoneità del conducente, comporta il perdurare della misura della sospensione della patente di guida. La violazione del provvedimento che prevede la sospensione legittima l’autorità a comminare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

2.5 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	62/21
n° di registro	66/21
Data sentenza	13/10/2021
Data deposito	13/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Il superamento del limite di velocità, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata dal dispositivo di rilevazione - applicata *ex art. 142 c.1 C.d.S.*, con un minimo di 5 km/h - comporta in ogni caso l’applicazione della sanzione, dovensi ritenere che un’eventuale tenuità del fatto venga assorbita da detto margine di tolleranza stabilito *ex lege*.

n° sentenza	68/21
n° di registro	529/21
Data sentenza	08/06/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Anche i dispositivi mobili di rilevamento della velocità devono ritenersi assoggettati all’obbligo di segnalazione preventiva ai sensi dell’art. 142 c. 6bis C.d.S.

n° sentenza	93/21
n° di registro	487/20
Data sentenza	12/03/2021
Data deposito	03/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come ricordato dalla sentenza della Cassazione civile n. 5997/2014: “la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’obbligo della segnalazione preventiva delle apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli (autovelox) e ha precisato che sui verbali, proprio per dar modo al trasgressore di appurare la regolarità della segnalazione, vi deve essere indicato il tipo di postazione, se fissa o mobile”.

2.6 Art. 143 C.d.S.

n° sentenza	16/21
n° di registro	192/18
Data sentenza	30/09/2021
Data deposito	29/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Il verbale di contestazione elevato *ex art. 143 c. 11 C.d.S.* per aver invaso lo spazio destinato all’opposto senso di marcia deve essere annullato qualora tale manovra sia imposta dall’art. 2054 c.c., vale a dire dal dovere di fare tutto il possibile per evitare il danno e/o per attenuarne gli effetti; quando, dunque, ricorre l’esimente della necessità di tale manovra per evitare maggiori danni ad altri utenti.

2.7 Art. 148 C.d.S.

n° sentenza	44/21
n° di registro	353/20
Data sentenza	10/09/2021
Data deposito	15/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'art. 148 c. 10 C.d.S. (che enuncia che: "È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale") non legittima il sorpasso effettuato in presenza di una discreta visibilità della carreggiata.

Tale comportamento integra una violazione della norma richiamata.

2.8 Art. 149 C.d.S.

n° sentenza	22/21
n° di registro	448/20
Data sentenza	25/03/2021
Data deposito	16/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La norma di cui all'art. 149 C.d.S. è posta a cautela di manovre improvvise dei veicoli che precedono e richiede, pertanto, il mantenimento delle distanze di sicurezza affinché si sia in grado di scansare eventi imprevedibili.

2.9 Art. 158 C.d.S.

n° sentenza	203/21
n° di registro	1439/20
Data sentenza	14/09/2021
Data deposito	14/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il contrassegno speciale per invalidi cui all'art. 12 DPR 503/1996, regolarmente detenuto, è valido anche se esposto in fotocopia.

A tal proposito, giova richiamare anche Cass. Pen., 18961/2017, secondo cui “non è reato esporre sul veicolo la fotocopia del permesso sosta per invalidi in luogo di quello originale se il contrassegno esiste e l'imputato ne è effettivamente titolare. La fotocopiatura non costituisce abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa”.

2.10 Art. 168 C.d.S.

n° sentenza	31/21
n° di registro	88/20
Data sentenza	12/05/2021
Data deposito	12/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Non sussiste la violazione *ex art. 168 comma 9 C.d.S.*, nel caso in cui gli estintori a bordo del mezzo risultino scaduti da pochi giorni; ciò in quanto tale situazione non può essere equiparata alla non idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne oppure dei dispositivi di equipaggiamento o addirittura alla mancanza degli stessi.

2.11 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	14/21
n° di registro	487/20
Data sentenza	12/03/2021
Data deposito	12/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Con riferimento all'applicazione dell'art. 173 c. 2 C.d.S., l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, conseguenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo

non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati (Cass. Civ., 13766/2008).

n° sentenza	43/21
n° di registro	108/21
Data sentenza	15/10/2021
Data deposito	15/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'utilizzo del telefono cellulare con apparecchio vivavoce, che non richieda per il suo funzionamento l'uso delle mani da parte di colui che è alla guida di un'autovettura, è consentito ai sensi dell'art. dall'art. 173 c. 2 ultima parte C.d.S.

Nel caso di specie invece si configura una violazione dell'art. 140 C.d.S., dal momento che l'autista aveva in mano il telefono cellulare seppur con apparecchio vivavoce.

n° sentenza	21/21
n° di registro	717/19
Data sentenza	11/03/2021
Data deposito	26/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. L'uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione costituisce pericolo e intralcio per la circolazione (nel caso di specie, il Giudice di Pace ha confermato il verbale di accertamento con cui era stata irrogata una sanzione al ricorrente per aver condotto un tir appoggiando entrambi gli avambracci sul volante e utilizzando contemporaneamente un telefono cellulare con entrambe le mani) (cfr. Cass. Civ., 13766/2008).

2.12 Art. 180 C.d.S.

n° sentenza	301/21
n° di registro	1890/21
Data sentenza	01/12/2021
Data deposito	01/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Lo scopo dell'art. 180 c. 8 C.d.S. è di sanzionare non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, altrimenti e partitamente sanzionati, bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della P.A., cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (così Cass. Civ., 13488/2005).

n° sentenza	99/21
n° di registro	2868/20
Data sentenza	15/03/2021
Data deposito	22/02/2022
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ipotesi di violazione dell'art. 180 c. 8 C.d.S., l'illecito si perfeziona con l'omessa comunicazione dei documenti non esibiti all'atto dell'accertamento entro il termine di giorni trenta. Per invocare dei giustificati motivi, parte ricorrente avrebbe dovuto quantomeno comunicarli tempestivamente trasmettendo una nota di precisazione, una eventuale denuncia di smarrimento dei documenti richiesti e/o un qualsiasi atto diretto a dimostrare la volontà di adempiere indicando il tempo necessario per la rituale produzione.

2.13 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	30/21
n° di registro	313/20
Data sentenza	28/04/2021
Data deposito	02/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Poiché il particolare funzionamento del metabolismo delle persone affette da diabete mellito può essere causa di alterazione della sintomatologia alcolemica, generando in sede di misurazione una sovrastima apprezzabile rispetto al presumibile reale valore alcolemico, non può ritenersi accertata l'effettiva guida in stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico rilevato in una di queste persone sia prossimo al limite consentito.

n° sentenza	44/21
n° di registro	186/21
Data sentenza	10/11/2021
Data deposito	06/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del c.d. "alcool-test" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava sulla P.A. (Caso di tasso alcolemico rilevato prossimo al limite consentito).

n° sentenza	57/21
n° di registro	436/20
Data sentenza	11/05/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di violazione al Codice della Strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del c.d. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. Civ., 1921/2019).

n° sentenza	72/21
n° di registro	800/19
Data sentenza	08/06/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 186 e 223 C.d.S., non è una sanzione, ma una misura provvisoria a contenuto cautelare, volta ad impedire nel frattempo al conducente di costituire fonte di ulteriori pericoli per la circolazione. Si è in presenza di un atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito all'Autorità Amministrativa solo accettare, in base ai principi generali, che la violazione contestata rientri fra i reati contemplati dall'art. 223 del C.d.S.

n° sentenza	117/2021
n° di registro	3168/20
Data sentenza	12/03/2021
Data deposito	28/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nelle ipotesi di reato (nel caso di specie art. 186 c. 2 lett. c) per concentrazione alcolica di 1,95-1,86 g/l), per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla Autorità competente, che, ricevuti gli atti, al fine di ripristinare l'ordine pubblico turbato da una condotta che appare penalmente rilevante (a prescindere dall'eventuale assoluzione futura del ricorrente), ha il dovere-obbligo di adottare i provvedimenti previsti dalla legge per prevenire rischi che l'ipotesi accertata possa ripetersi e possa mettere in pericolo gli altri utenti della strada: è quindi tenuta a disporre la sospensione provvisoria della patente di guida.

2.14 Art. 191 C.d.S.

n° sentenza	18/21
n° di registro	58/20
Data sentenza	30/09/2021
Data deposito	29/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La violazione di cui all'art. 191 c.1 e 4 del C.d.S. non si consuma se il pedone riesce a transitare sull'attraversamento pedonale, mancando l'elemento oggettivo del non dare precedenza al pedone, a prescindere dall'eventuale intervento di un agente di polizia locale che garantisca l'attraversamento. Non è, infatti, prevista l'ipotesi del "tentativo" di omettere la precedenza.

2.15 Art. 193 C.d.S.

n° sentenza	30/21
n° di registro	308/21
Data sentenza	13/09/2021
Data deposito	11/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Va annullato il verbale di contestazione per violazione dell'art. 193 c. 2 C.d.S., qualora il proprietario del veicolo risulti essere stato vittima in buona fede di una truffa avente ad oggetto l'acquisto di una polizza di assicurazione online.

2.16 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	131/21
n° di registro	2135/20
Data sentenza	09/06/2021
Data deposito	10/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., 20072/2016), per aversi esclusione della responsabilità solidale del proprietario del mezzo condotto dall'effettivo trasgressore, ossia il conducente, occorre fornire la prova liberatoria che il mezzo sia stato utilizzato contro la volontà del proprietario - circostanza senz'altro da escludersi nel caso di specie, dove anzi l'utilizzo è stato paradossalmente e tacitamente consentito in virtù del rapporto lavorativo intercorrente tra le parti stesse (il conducente circolava da mesi con la patente sospesa per aver guidato in stato di ebbrezza).

n° sentenza	19/21
n° di registro	802/19
Data sentenza	24/03/2021
Data deposito	26/03/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

In caso di affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, qualora le persone fisiche che hanno commesso il fanno non siano state rintracciate/identificate, risponde la persona giuridica ai sensi dell'art. 196 c. 3 C.d.S., in quanto l'azione di protesta era stata dalla stessa organizzata, annunciata e posta in essere.

n° sentenza	183/21
n° di registro	2281/19
Data sentenza	07/05/2021
Data deposito	15/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Con la recente ordinanza n. 10833/2020, emessa dalla Corte di Cassazione in data 11 febbraio 2020, si è precisato: "...Questa Corte non ignora che in precedenti pronunce la scelta operata dal giudice di legittimità è stata quella di aggiungere al locatario ed all'autore della violazione anche la figura del proprietario-locatore ma ritiene che la *ratio decidendi* di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicando le generalità, non ricorra nel caso in esame nel quale il comportamento della società resistente è stato sempre improntato alla massima collaborazione [...]. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario-locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò

in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 c. 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l’interpretazione delle relative disposizioni”.

n° sentenza	186/21
n° di registro	1237/19
Data sentenza	10/05/2021
Data deposito	15/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per chi esercita attività di noleggio auto senza conducente sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 84 C.d.S., in quanto soggetto “locatore” (imprenditore che noleggia), non è prevista la solidarietà per le sanzioni pecuniarie ai sensi della norma speciale di cui all’art. 196 c.d.s., che così dispone: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario...” e, dunque, non il locatore ma, come detto, il locatario e il trasgressore (ad es. padre locatario che ha preso l’auto a noleggio e figlio trasgressore quale conducente autorizzato dal locatario).

2.17 Art. 198 C.d.S.

n° sentenza	52/21
n° di registro	107/21
Data sentenza	10/06/2021
Data deposito	29/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l’art. 198 del C.d.S. risulta applicabile solo qualora si accerti l’unicità della condotta del trasgressore; unicità esclusa dalla circostanza che le condotte siano tenute in luoghi diversi e con un non trascurabile margine temporale (cfr. Cass. Civ., 26434/2014).

n° sentenza	106/2021
n° di registro	160/19
Data sentenza	19/04/2021
Data deposito	19/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Può configurarsi un concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate se le condotte sono state poste in essere sulla stessa strada in un brevissimo lasso temporale.

n° sentenza	174/21
n° di registro	1911/19
Data sentenza	26/05/2021
Data deposito	09/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come affermato anche dalla Corte di Cassazione (con ordinanza n. 22028/2018), ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere un diverso illecito, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata, e quindi unitario, delle predette condotte illecite.

Quindi, la disciplina del cumulo materiale di cui all'art. 198 c.2 C.d.S. non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e sul medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va applicata un'unica sanzione.

2.18 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	80/21
n° di registro	2544/20
Data sentenza	30/03/2021
Data deposito	30/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 200 C.d.S. prevede che la violazione, quando possibile, debba essere immediatamente contestata; il secondo comma prevede espressamente "dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite". A tal riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che "la contestazione immediata di un'infrazione di natura amministrativa al contravventore è prescritta a garanzia di questi al fine di metterlo in condizione di esporre le sue ragioni nell'immediatezza del fatto e di far inserire nel verbale le sue dichiarazioni".

Alla luce di tali principi, la mancata tempestiva notifica del verbale a mani in assenza di un valido motivo è condotta lesiva dei diritti del ricorrente, tale da determinare l'annullamento del verbale e della relativa ordinanza-ingiunzione.

n° sentenza	54/21
n° di registro	666/19
Data sentenza	22/09/2021
Data deposito	22/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

In merito alla mancata contestazione immediata del verbale opposto, le ipotesi di cui all'art. 384 Reg. Es. C.d.S non hanno carattere tassativo, bensì esemplificativo.

n° sentenza	21/21
n° di registro	64/20
Data sentenza	12/07/2021
Data deposito	03/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Ai sensi dell'art. 200 C.d.S., va annullato il verbale di contestazione che ometta di motivare sulla contestazione effettuata in via differita e che non specifichi gli estremi precisi e dettagliati della violazione accertata.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	60/19
Data sentenza	19/01/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

Secondo costante giurisprudenza (da ultimo Cass. Civ., 7066/2018), il termine di cui all'articolo 201 c. 1 C.d.S. costituisce un termine perentorio il quale, secondo la nota del Ministero dell'Interno n. 0016968 del 2014, può essere superato solo se circostanze esterne rendono impossibile la consegna tempestiva.

n° sentenza	159/21
n° di registro	506/19
Data sentenza	25/05/2021
Data deposito	14/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come ricordato dalla Cassazione, la contestazione immediata della violazione non è richiesta se l'accertamento è possibile solo a seguito della ricostruzione della dinamica di un sinistro, né il giudice può sindacare le modalità operative della pattuglia intervenuta (Cass. Civ., 4142/2010).

n° sentenza	324/21
n° di registro	4820/19
Data sentenza	19/10/2021
Data deposito	12/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di contestazione immediata se il ritardo è dipeso dalla ragionevole necessità di raccogliere la versione di una ciclista, peraltro ricoverata in ospedale.

2.19 Art. 204 C.d.S. - Art. 204bis C.d.S.

n° sentenza	11/12
n° di registro	710/19
Data sentenza	24/03/2021
Data deposito	12/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

La perentorietà dei termini di cui all'art. 204 C.d.S. non rileva in relazione ai singoli termini come normativamente fissati, bensì tenendo conto del complessivo termine derivante dal cumulo degli stessi.

n° sentenza	182/21
n° di registro	3286/19
Data sentenza	07/05/2021
Data deposito	15/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il primo comma dell'art. 203 C.d.S. consente all'utente di presentare ricorso "...al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno...".

La comunicazione dei dati, con domanda di archiviazione della propria posizione, ai sensi dell'art. 204 C.d.S., dovrebbe comportare che “Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata...”.

Se tale procedura non è rispettata, come invece osservata in vari luoghi, le conseguenze del silenzio sono quelle previste dal comma 1bis del C.d.S. per il quale, posto che i termini sono perentori, a norma dell'ultimo inciso del medesimo comma: “Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”.

2.20 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	244/21
n° di registro	623/20
Data sentenza	20/10/2021
Data deposito	20/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La finalità della sospensione della patente di guida ex art. 223 C.d.S. ha lo scopo di impedire nell'immediato e quindi prima ancora che sia accertata la responsabilità penale (nel caso di specie: guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) che il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine a eventi lesivi dell'incolinità altrui, continui a mantenere una condotta pericolosa (Cass. Civ., 2281/2014). La competenza del Giudice di Pace è limitata alla verifica della legittimità dell'ordinanza prefettizia di sospensione che, quale misura di carattere preventivo, agli esiti positivi dell'alcoltest, costituisce un provvedimento cautelare dovuto.

n° sentenza	45/21
n° di registro	394/21
Data sentenza	29/10/2021
Data deposito	29/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Circa la natura giuridica del provvedimento di sospensione provvisoria della patente, il Giudice afferma che è una misura provvisoria a contenuto cautelare. Si è in presenza di un atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito all'autorità amministrativa solo accertare, in base ai principi generali, che la violazione contestata rientri fra i reati contemplati dall'art. 223 del C.d.S. (e quindi per il caso in esame dall'art. 186 del C.d.S.), sulla base dei soli atti trasmessi dalle forze dell'ordine.

n° sentenza	229/21
n° di registro	1748/18
Data sentenza	29/06/2021
Data deposito	22/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La previsione di cui all'art. 223 c.2^{sexies} C.d.S. è applicabile solo qualora il reato sia stato commesso con l'uso del veicolo quale strumento idoneo alla commissione del reato (fuga, furti con scippo etc.), per agevolarne la consumazione. Tale previsione non è applicabile alla guida in stato di ebbrezza, per la quale l'art. 186 C.d.S. prevede una disciplina puntuale per l'ipotesi più grave di cui alla lett. c) del medesimo articolo, da cui rimangono escluse le ipotesi meno gravi di cui alle lett. a) e b).

3. Altri illeciti amministrativi

3.1 Illeciti contenuti in leggi speciali

3.1.1 Trasporto

n° sentenza	20/21
n° di registro	842/19
Data sentenza	24/03/2021
Data deposito	12/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La mera circostanza di fatto di non avere a bordo la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada costituisce violazione dell'art. 46 l. n. 298/1974.

n° sentenza	87/21
n° di registro	371/21
Data sentenza	14/10/2021
Data deposito	19/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'autotrasportatore che non è in grado di esibire copia dell'attestato del conducente, ma ne esibisce copia informatica sul proprio smartphone, non commette l'infrazione di cui all'art. 46 l. 298/1974, in quanto il legislatore ha voluto tener distinti i casi di effettivo trasporto abusivo per assenza di licenza o di documenti determinanti, che devono necessariamente giustificare il trasporto, dai casi di mancanza temporanea presso il conducente di altri documenti, reperibili successivamente e che non mettono in dubbio la regolarità del trasporto, né l'infrazione di cui all'art. 116 c. 16 e 18 C.d.S. La fattispecie, infatti, rientra nelle ipotesi delle violazioni previste dall'art. 180 C.d.S.

n° sentenza	138/21
n° di registro	1006/21
Data sentenza	24/05/2021
Data deposito	03/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di applicazione dell'art. 46 della legge 298/1974, ritiene scriminante persino il fatto della dimenticanza della licenza comunitaria (v. sentenza n. 12697/2007: “Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione”).

Giurisprudenza che appare consolidata perché da ultimo confermata con ordinanza della medesima Suprema Corte di Cassazione 28283/2019, che ha stabilito che: «Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione

non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione».

3.1.2 Illeciti specifici pandemia COVID-19

n° sentenza	6/21
n° di registro	274/20
Data sentenza	01/06/2021
Data deposito	01/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Il verbale di accertamento delle violazioni del c.d. “lockdown”, di cui al D.P.C.M di data 8 marzo 2020, non è idoneo a diventare titolo esecutivo.

n° sentenza	22/21
n° di registro	110/21
Data sentenza	14/05/2021
Data deposito	14/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Non viola l'art. 4 c. 1 D.L.19/2020, convertito nella Legge n. 35/2020, emanato per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, chi effettua spostamenti intercomunali per esigenze lavorative della cognata.

4. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche

n° sentenza	68/21
n° di registro	929/20
Data sentenza	16/03/2021
Data deposito	16/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il termine di 30 giorni per impugnare il verbale di contestazione è perentorio ed inizia a decorrere dalla notifica del medesimo. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso depositato tardivamente.

n° sentenza	119/21
n° di registro	3489/20
Data sentenza	26/05/2021
Data deposito	26/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per costante giurisprudenza, va dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione avverso un verbale di contestazione che costituisce provvedimento non obblabile, e dunque non concorrente alla formazione del titolo esecutivo, dovendosi in questo caso impugnare esclusivamente l'ordinanza-ingiunzione.

n° sentenza	155/21
n° di registro	329/21
n° di registro	PM 155/21
Data sentenza	30/06/2021
Data deposito	30/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Va dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione presentato oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica al debitore dell'ordinanza-ingiunzione stessa (v. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011).

n° sentenza	161/21
n° di registro	914/12
Data sentenza	13/07/2021
Data deposito	13/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le ipotesi di nullità della notifica del verbale di contestazione sono tassativamente previste dalla legge, pertanto non è consentito al giudice di prevedere altre ipotesi di nullità di una notifica.

n° sentenza	206/21
n° di registro	1016/18
Data sentenza	15/09/2021
Data deposito	15/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Con riferimento all’eccezione di omessa audizione, ai sensi dell’art. 204 C.d.S., da parte dell’Autorità amministrativa che ha elevato la contestazione, e supposta violazione del diritto di difesa, la Cassazione con la sentenza n. 1786/2010, resa a Sezioni Unite, ha stabilito che l’ordinanza non è nulla laddove il ricorrente può far valere le proprie ragioni in sede giudiziale.

n° sentenza	261/21
n° di registro	1104/21
Data sentenza	27/10/2021
Data deposito	27/10/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

È nullo il verbale di contestazione che ometta di indicare i dati prescritti dall’art. 383 D.P.R. 495/1992 (nel caso di specie il verbale non indicava né l’ora, né il luogo della violazione del C.d.S.).

n° sentenza	309/21
n° di registro	3806/19
Data sentenza	10/12/2021
Data deposito	10/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Con circolare n. 300/A/1500/18/127/9 dd. 20.02.2018 il Ministero dell’Interno ha esteso anche alle ordinanze-ingiunzioni emesse al di fuori degli accertamenti in materia di violazioni al Codice della Strada l’obbligo di notificazione a mezzo pec. Poiché trattasi di provvedimenti amministrativi, la comunicazione tramite pec equivale a notificazione, qualora, come nel caso concreto, il destinatario sia un’impresa individuale e non una semplice persona fisica.

n° sentenza	1/21
n° di registro	176/18
Data sentenza	25/03/2021
Data deposito	02/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il verbale notificato al ricorrente non è conforme al dettato previsto dall'art. 385 del Reg.es. C.d.S. Tale articolo, e precisamente il comma 1, prescrive “Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende”. Nel verbale oggetto di ricorso, vi è un errore di indicazione della data di accertamento della violazione che produce incertezze. Nella copia autentica del verbale notificata al ricorrente è indicato testualmente “In data 19.02.2018 alle ore 20.00 in loc. L.P. Uffici P. nel Comune di B. Noi sottoscritti AGT F.L. abbiamo accertato che...”

Nella descrizione della violazione viene invece precisato “L'infrazione è avvenuta in data 29.01.2018 ad ore 14.25 a Cles (TN) in via xxx”.

n° sentenza	7/21
n° di registro	458/20
Data sentenza	02/02/2021
Data deposito	02/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Va annullato il verbale di contestazione emesso in mancanza di visibilità della postazione di controllo (nella fattispecie della mancata visibilità degli agenti accertatori e della macchina di servizio).

n° sentenza	20/21
n° di registro	18/19
n° di registro	PM 547/18
Data sentenza	11/06/2021
Data deposito	20/07/2021
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio di	Egna

Ai fini della punibilità del reato di “percosse” si richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di tenere una condotta violenta idonea a cagionare alla persona una sofferenza fisica. È un reato a condotta libera.

n° sentenza	24/21
n° di registro	385/20
Data sentenza	04/05/2021
Data deposito	04/05/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

Come si può evincere dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la mancata contestuale redazione e consegna del verbale di contestazione non costituisce motivo di annullabilità dello stesso.

n° sentenza	28/21
n° di registro	573/20
Data sentenza	13/04/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

È nullo il verbale di accertamento per eccesso di velocità ove si ometta di indicare il numero di matricola dello strumento utilizzato per la rilevazione. Tale indicazione è fondamentale, giacché lo strumento di rilevamento deve essere approvato e omologato, nonché costantemente verificato e tarato.

n° sentenza	59/21
n° di registro	754/21
Data sentenza	11/05/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Alla notifica a persona residente in altro Stato Membro dell’Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada non è applicabile il Regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa”, nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell’esercizio di pubblici poteri, né, nei confronti di un cittadino

tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con l. 149/1983) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - giacché la Germania - avvalendosi di apposita prevista riserva - ha escluso la possibilità di notifica, per i detti documenti, a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti, dovendosi, dunque, a pena di nullità, ricorrere per la notificazione all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione. La notifica avvenuta in violazione della citata previsione deve reputarsi nulla e non inesistente con conseguente sua sanabilità in assenza di tempestiva apposita eccezione (cfr. Cass. Civ., 2866/2021).

n° sentenza	20/21
n° di registro	6/21
Data sentenza	05/10/2021
Data deposito	29/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Per gli atti amministrativi come multe, cartelle esattoriali e sanzioni, atteso che si tratta di una categoria intermedia (non sono cioè né atti negoziali, né atti giudiziari), vale il principio della scissione degli effetti della notifica. Pertanto, per stabilire se una multa è stata inviata nel rispetto del termine bisogna verificare la data in cui l'agente accertatore l'ha portata all'ufficio postale e non quella in cui la raccomandata è arrivata all'automobilista (rif. Cass. Civ., SS.UU., 12332/2017).

n° sentenza	28/21
n° di registro	43/20
Data sentenza	01/04/2021
Data deposito	05/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, fermo restando, però, che, in quest'ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove

la notificazione deve eseguirsi; l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È, dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (cfr. Cass. Civ., 25079/2014).

n° sentenza	150/21
n° di registro	569/19
Data sentenza	18/05/2021
Data deposito	10/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'errata indicazione dell'importo della sanzione non comporta la nullità del verbale, atteso che il legislatore non prescrive per siffatte ipotesi una nullità, che risulterebbe irragionevole giacché la norma consente all'utente l'opposizione di ciò che è da lui ritenuto illegittimo (la parte erronea della sanzione applicata) sia in via amministrativa mediante opposizione al Prefetto, sia in via giurisdizionale, con conseguente correzione ed esclusione di ciò che è effettivamente ritenuto illegittimo ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011.

n° sentenza	243/21
n° di registro	4987/19
Data sentenza	26/05/2021
Data deposito	04/01/2022
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il verbale di contestazione è valido quando l'inesattezza non comporta nessuna influenza sul piano delle garanzie difensive, essendo il verbale comunque pervenuto al suo reale destinatario e non essendo neanche emersi e dedotti casi di omonimia (sul punto, esaustiva, Cass. Civ., 15030/2007; più di recente, Cass. Civ., ord. 28516/2013, che tratta proprio dell'errore di trascrizione dalla patente di guida).

5. Questioni processuali

n° sentenza	30/21
n° di registro	196/20
Data sentenza	11/05/2021
Data deposito	11/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Il giudice penale non può trarre una conclusione astratta senza tener conto delle specificità del caso concreto e ciò vale anche per l'illecito amministrativo. Occorre fare una distinzione tra il fatto tipico e il fatto storico, per cui solo quest'ultimo è importante ai fini della valutazione circa la tenuità (o insignificanza) del fatto.

5.1 Disposizioni generali

n° sentenza	348/20
n° di registro	3444/19
Data sentenza	28/12/2020
Data deposito	20/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato, l'espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità; ciò in conformità al principio secondo il quale l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare, nel compimento di atti inerenti al loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi (Cfr. Cass. Civ., 19027/2011).

5.2 Introduzione e istruzione della causa

5.2.1 Questioni generali/Preclusioni

n° sentenza	19/21
n° di registro	841/21
Data sentenza	20/04/2021
Data deposito	20/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La nuova normativa da un lato indica un termine per il deposito in giudizio della documentazione strettamente inerente l'atto opposto (comma 7) e, dall'altro, rende applicabile (comma 1) l'articolo 416 c.p.c. con le relative preclusioni quanto alla documentazione da produrre, di cui l'Amministrazione intenda avvalersi. Si tratta, quindi, di diversa documentazione, ben potendo, in astratto, la documentazione prevista e richiamata dall'articolo 416 c.p.c. riguardare non solo quella strettamente connessa all'atto impugnato, ma tutta quella di cui l'amministrazione intenda avvalersi in giudizio, certamente più ampia della prima.

n° sentenza	10/21
n° di registro	421/19
Data sentenza	01/03/2021
Data deposito	01/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Il termine *ex art. 6 D. Lgs. 150/2011* non è perentorio; a ciò consegue che la presentazione di documentazione a ridosso dell'udienza o alla stessa prima udienza davanti al giudice di pace non comporta la tardività del deposito. La causa può pertanto proseguire regolarmente (Cass. Civ., 16853/2016).

n° sentenza	50/21
n° di registro	161/21
Data sentenza	26/11/2021
Data deposito	26/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'esigenza della ricerca della verità materiale, cui è funzionale il rito del lavoro, porta il giudice ad ammettere *ex officio* la produzione in giudizio di documenti tardivi depositati, in occasione delle note difensive, se indispensabili ai fini della decisione della causa.

5.2.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	23/21
n° di registro	925/20
Data sentenza	02/02/2021
Data deposito	02/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 23 l. 689/1981, il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Nel caso di specie, in accoglimento del ricorso in opposizione, è stata annullata l'ordinanza-ingiunzione con la quale l'azienda sanitaria aveva addebitato il costo delle visite mediche non tempestivamente disdettata dall'opponente, essendosi quest'ultima trovata nell'impossibilità di farlo nei termini previsti dal regolamento per caso fortuito (morte improvvisa di uno stretto congiunto e necessità di prendere parte alle esequie).

n° sentenza	164/21
n° di registro	758/20
Data sentenza	14/07/2021
Data deposito	14/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è l'amministrazione opposta che deve fornire la prova di quanto oggetto di contestazione; qualora tale prova non sia stata raggiunta con certezza, ai sensi dell'art. 7 c. 10 D.Lgs. n. 150/2011, "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".

n° sentenza	96/21
n° di registro	616/20
Data sentenza	14/09/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In materia di infrazioni del Codice della Strada, non può ritenersi sufficiente ai fini probatori la produzione del fotogramma quando nell'immagine siano presenti altri veicoli che possono aver interferito nel rilevamento, poiché in situazioni di questo tipo sussiste incertezza su quale dei veicoli inquadrati abbia violato la norma contestata.

n° sentenza	07/21
n° di registro	235/20
Data sentenza	12/02/2021
Data deposito	12/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti constitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. Civ., 1921/2019).

n° sentenza	12/21
n° di registro	31/19
n° di registro	PM 30/19
Data sentenza	08/02/2021
Data deposito	12/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La causa di estinzione del reato non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato/a dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze

dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità.

Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto l'intervenuta estinzione dei reati dovuta all'avvenuta riparazione del danno. L'imputato, infatti, aveva formulato in udienza le scuse con emozione e con la consapevolezza di aver compreso l'antigiuridicità del proprio comportamento in occasione dei fatti per i quali era stato chiamato a processo. Le scuse contenevano anche la messa a disposizione di 800 Euro ed il preciso impegno, per il futuro, di tenere una condotta civile e decorosa nei confronti delle persone offese.

n° sentenza	43/21
n° di registro	108/21
Data sentenza	15/10/2021
Data deposito	15/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (cfr. Cass. Civ., 5277/2007, n. 5277; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 197/2008; Cass. Civ., 5122/2011).

n° sentenza	1/21
n° di registro	334/20
Data sentenza	07/01/2021
Data deposito	15/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa l'amministrazione riveste - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta) su cui incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa (cfr. Cass. Civ., 1921/2019).

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	112/21
n° di registro	3153/20
Data sentenza	12/05/2021
Data deposito	12/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le dichiarazioni rese dal Pubblico Ufficiale nei verbali di contestazione opposti e ribadite a verbale d'udienza in qualità di testimone sono coperte da fede pubblica fino a querela di falso e pertanto la loro efficacia può essere contestata esclusivamente attraverso quello specifico subprocedimento.

n° sentenza	16/20
n° di registro	833/19
Data sentenza	18/11/2020
Data deposito	01/07/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

La fede privilegiata di cui il verbale di contestazione gode nel procedimento di opposizione non si estende alle semplici considerazioni e valutazioni dei funzionari contestatori. Essa non può essere riconosciuta alle valutazioni o alla menzione di circostanze relative a fatti avvenuti sì in presenza del funzionario, ma che possono basarsi sulle sue valutazioni personali.

n° sentenza	33/21
n° di registro	209/17
Data sentenza	27/09/2021
Data deposito	10/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

La visione del conducente che guida parlando con il telefono cellulare determina una attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore: dunque, il verbale non possiede la fede privilegiata conferita dall'art. 2700 c.c.

n° sentenza	3/21
n° di registro	203/18
Data sentenza	04/05/2021
Data deposito	19/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche alle circostanze di fatto accertate nel corso dell'indagine, in quanto apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, trattandosi di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

n° sentenza	09/21
n° di registro	436/20
Data sentenza	19/02/2021
Data deposito	19/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai sensi dell'art. 2700 c.c., il verbale fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

n° sentenza	27/21
n° di registro	455/20
Data sentenza	18/06/2021
Data deposito	18/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del transgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata (Cass. Civ., 22991/2019).

n° sentenza	36/21
n° di registro	141/21
Data sentenza	30/07/2021
Data deposito	30/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'efficacia probatoria del verbale deriva dall' art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Tribunale di Cassino, 82/2021).

5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	106/21
n° di registro	2182/20
Data sentenza	05/05/2021
Data deposito	05/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In ipotesi di rigetto del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, nel caso in cui l'amministrazione opposta si sia difesa in giudizio a mezzo di proprio funzionario, appare equo disporre la compensazione delle spese processuali *ex art. 92 c. 2 c.p.c.*

5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	33/21
n° di registro	371/21
Data sentenza	06/07/2021
Data deposito	06/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Al di fuori dell'ambito delle sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale di accertamento, ancorché riferito a violazioni del Codice della strada, non è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo e pertanto la tutela delle posizioni lese non può che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è inflitta.

n° sentenza	172/21
n° di registro	4811/19
Data sentenza	26/04/2021
Data deposito	07/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In base a recente giurisprudenza di merito, non comporta l'invalidità della cartella l'omessa indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, non essendovi alcuna prescrizione normativa al riguardo, così come non rileva, in sede di cartella, l'indicazione degli interessi di mora, in quanto dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento da parte del contribuente (cfr. Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 4, Sentenza 446/2016). Della questione s'è occupato anche il Supremo Collegio, il quale ha affermato che è valida la cartella di pagamento dell'agente della riscossione, anche se priva delle modalità di calcolo degli interessi di mora. Secondo l'ordinanza del 21 febbraio 2017, n. 4376, della Corte di Cassazione, infatti, la cartella non è un atto impositivo, ma un atto dell'agente della riscossione ed è predisposta secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 25 c. 2 del D.P.R. n. 602/73, che contiene anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora dovuti, appunto, decorsi 60 giorni dalla relativa notificazione, al tasso definito, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 602/1973, mediante "D.M. con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

n° sentenza	239/2021
n° di registro	1249/20
Data sentenza	10/05/2021
Data deposito	12/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'opposizione contro un titolo esecutivo va presentata davanti al giudice del luogo dove deve essere svolta l'esecuzione ex art. 26 c.p.c. e quindi dove sono posti i beni del debitore.

n° sentenza	305/21
n° di registro	1018/19
Data sentenza	09/09/2021
Data deposito	28/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In sede di opposizione all'esecuzione non è consentito esercitare quelle tutele azionabili in sede di impugnazione dell'atto esecutivo; è consentito, però, far valere i fatti estintivi, successivi alla formazione del titolo, prescindendo dai termini di impugnazione del provvedimento che fa sorgere il credito.

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Cause di giustificazione

n° sentenza	107/21
n° di registro	49/19
n° di registro	PM 375/15
Data sentenza	10/05/2021
Data deposito	10/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Presupposti del corretto esercizio del diritto di critica ai fini dell'applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. in relazione al reato di diffamazione, sono:

- 1) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
- 2) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
- 3) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti.

1.2 Circostanze

n° sentenza	11/21
n° di registro	26/21
n° di registro	PM 340/20
Data sentenza	26/02/2021
Data deposito	07/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

È ragionevole la concessione delle attenuanti generiche in considerazione della condotta complessiva tenuta, anche processuale, e dell'assenza di precedenti.

n° sentenza	79/21
n° di registro	25/21
n° di registro	PM 26/21
Data sentenza	22/10/2021
Data deposito	29/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Le attenuanti generiche possono essere riconosciute per la giovane età e per la condotta processuale tenuta dall'imputato che, nel prestare il consenso all'acquisizione degli atti del p. m., ha consentito l'attuazione dei fondamentali principi di economia e speditezza.

1.3 Cause di estinzione del reato

n° sentenza	150/21
n° di registro	107/16
n° di registro	PM 903/14
Data sentenza	12/07/2021
Data deposito	12/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 582 c.p. è di sei anni e può essere aumentato *ex art. 161 c.p.* al massimo di un quarto del tempo necessario a prescrivere per motivi di interruzione (ad es. con l'emissione del decreto che dispone il giudizio; complessivamente, il tempo utile per la prescrizione è perciò di sette anni e sei mesi). Ai sensi dell'art. 158 c.p., i termini decorrono dalla data di commissione del reato.

n° sentenza	54/20
n° di registro	10/20
n° di registro	PM 327/19
Data sentenza	27/11/2020
Data deposito	19/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'obbligazione facoltativa di cui all'art. 162bis c.p. trova applicazione anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58 c. 1 D.Lgs. 274/2000 (Cfr. Cass. Pen., 4652/2003).

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	08/21
n° di registro	119/16
n° di registro	PM 1156/14
Data sentenza	11/01/2021
Data deposito	26/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel reato di lesioni personali (582 c.p.) l'elemento psicologico è costituito dal dolo generico rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere, mentre non è necessaria anche l'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

n° sentenza	141/21
n° di registro	147/19
n° di registro	PM 469/18
Data sentenza	05/07/2021
Data deposito	05/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'elemento psicologico del reato di cui all'art. 582 c.p. è costituito dal dolo generico rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere, mentre non è necessaria anche l'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

n° sentenza	24/21
n° di registro	47/14
n° di registro	PM 338/14
Data sentenza	16/09/2021
Data deposito	01/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Lo sciatore proveniente da monte deve dare la precedenza allo sciatore a valle e deve impostare e mantenere una traiettoria che gli consenta di evitare collisioni o di interferire nella traiettoria di chi scia più a valle; egli va inoltre ritenuto responsabile dei danni ad uno sciatore principiante a prescindere dal fatto che il tratto di pista su cui avviene l'incidente sia di facile o di difficile percorrenza.

n° sentenza	25/21
n° di registro	48/19
n° di registro	PM 27/19
Data sentenza	15/11/2021
Data deposito	29/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi.

n° sentenza	10/21
n° di registro	06/18
n° di registro	PM 849/17
Data sentenza	23/03/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

L'elemento psicologico del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) è costituito dal dolo generico rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere, mentre non è necessaria anche l'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

n° sentenza	28/21
n° di registro	33/20
n° di registro	PM 199/18
Data sentenza	27/07/2021
Data deposito	27/07/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Per malattia, ai sensi dell'art. 582 c.p. (lesioni personali), deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

n° sentenza	29/21
n° di registro	26/19
n° di registro	PM 261/19
Data sentenza	12/10/2021
Data deposito	09/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Il reato di percosse si configura quando un soggetto percuote un altro soggetto, senza che dal fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Le percosse rappresentano un reato formale, o di pura condotta, nel quale l'evento si immedesima con l'azione: il delitto, perciò, si consuma nel momento in cui è realizzata ogni condotta di violenta manomissione dell'altrui persona, di qualunque genere e intensità, idonea a produrre soltanto sensazioni di dolore, ma non già una malattia o altro postumo morboso, altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi delle lesioni personali (cfr. Cass. Pen., 19405/2009; Cass. Pen., 186593/1990).

n° sentenza	12/21
n° di registro	67/18
n° di registro	PM 324/17
Data sentenza	19/02/2021
Data deposito	26/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il reato di percosse, di cui all'art. 581 c.p., è posto a tutela dell'integrità fisica ed è realizzato ogniqualvolta una condotta illecita violenta cagioni alla persona offesa un'apprezzabile sensazione di dolore fisico (nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto penalmente rilevante il contegno dell'imputata, la quale, a bordo di un

treno, spingeva repentinamente il capo treno, facendolo sbattere contro le protezioni di gomma che dividono le vetture).

n° sentenza	4/2021
n° di registro	80/20
n° di registro	PM 98/20
Data sentenza	29/01/2021
Data deposito	28/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il soggetto passivo è la persona a cui la lesione è stata cagionata, se dalla stessa deriva una malattia, nel corpo o nella mente, come dispone *expressis verbis* l'art. 582 c.p., e non già una mera sensazione di dolore, vertendosi in tal caso in materia di delitto di percosse ex art. 581 c.p. (Cass. Pen., 15420/2008).

n° sentenza	22/21
n° di registro	145/18
n° di registro	PM 255/17
Data sentenza	19/03/2021
Data deposito	29/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Commette il delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p. chi pone in essere volontariamente una condotta idonea a cagionare una malattia nel corpo o nella mente della persona offesa.

È un reato a forma libera, per cui la condotta tipica può consistere in qualsiasi atto, o nell'impiego di qualsiasi mezzo, lesivo dell'integrità personale altrui. Si considera consumato nel momento in cui si realizza l'evento tipico, costituito dall'insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente della persona offesa, la quale sia causalmente collegata alla condotta criminosa.

n° sentenza	67/2021
n° di registro	49/18
n° di registro	PM 375/17
Data sentenza	25/06/2021
Data deposito	30/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Risponde del delitto di cui all'art. 590 c.p. il proprietario del cane che, sfuggito al controllo di quest'ultimo, azzannava la parte offesa cagionandole lesioni personali consistenti in una ferita al polpaccio guaribile in sette giorni.

2.2 Ingiuria, diffamazione

n° sentenza	117/21
n° di registro	52/21
n° di registro	PM 212/19
Data sentenza	03/12/2021
Data deposito	17/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all'esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato, sotto il profilo materiale, la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare), che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (*ex multis* Cass. Pen., 26560/2014).

Non ricorre, inoltre, la speciale causa di non punibilità prevista per le offese in scritti diretti alle autorità giudiziarie o amministrative poiché l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare.

n° sentenza	66/20
n° di registro	133/18
n° di registro	PM 134/18
Data sentenza	04/12/2020
Data deposito	20/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Elemento essenziale della diffamazione, provata nel presente procedimento penale, è la comunicazione in pubblico; ma non è necessario che essa avvenga contemporaneamente con più soggetti, ben potendo essere una comunicazione differita (ad esempio, Tizio accusa Caio di essere un ladro e lo dice prima a Sempronio, poi a Mevio, poi a Filano, poi a Calpurnio).

n° sentenza	42/21
n° di registro	109/17
n° di registro	PM 582/16
Data sentenza	23/04/2021
Data deposito	14/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. È, quindi, necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con modalità tali che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri e che egli si rappresenti e voglia tale evento.

2.3 Minaccia

n° sentenza	47/21
n° di registro	12/20
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	18/10/2021
Data deposito	22/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il reato di minaccia è reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla (Cass. Pen., 22710/2017).

L'elemento essenziale del reato di cui all'art. 612 c.p. è la limitazione della libertà psichica, mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire; risulta invece irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Cass. Pen., 12756/2016).

n° sentenza	68/21
n° di registro	10/21
n° di registro	PM 167/19
Data sentenza	04/06/2021
Data deposito	11/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio che rispecchi le reazioni dell'uomo comune (cfr. Cass. Pen, 22710/2017).

Elemento essenziale del reato è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire e invece risulta irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. Cass. Pen., 12756/2017).

n° sentenza	41/21
n° di registro	90/20
n° di registro	PM 116/20
Data sentenza	23/04/2021
Data deposito	14/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di minaccia, non deve essere trascurata la rilevanza da attribuire al contesto in cui le frasi sono proferite, in ordine alla loro potenziale capacità di incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (così Cass. Pen., 8193/2019).

La giurisprudenza ha statuito che “elemento essenziale del reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato, dal colpevole, alla parte offesa. Se è vero che non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando la sola attitudine ad intimorire, è indispensabile, però, che il male ingiusto possa essere dedotto dalla situazione contingente” (Cass. Pen., 51246/2014).

3. Delitti contro il patrimonio

n° sentenza	108/21
n° di registro	25/21
n° di registro	PM 180/19
Data sentenza	05/11/2021
Data deposito	19/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. La norma di cui all'art. 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. Pen., 2337/2005).

4. Reati della legislazione speciale

4.1 Reati in materia di immigrazione

4.1.1 Art. 10bis D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	03/21
n° di registro	122/20
n° di registro	PM 202/19
Data sentenza	11/01/2021
Data deposito	25/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La contravvenzione di cui all'art. 10bis del D.Lgs. 286/1998 va inquadrata nell'alone dei reati istantanei ad effetti permanenti, rappresentati da quei reati istantanei le cui conseguenze lesive tuttavia assumono carattere durevole. L'ingresso illegale nel territorio dello Stato da parte dell'imputato e l'essersi volontariamente ivi trattenuto irregolarmente, integrano i requisiti oggettivi e soggettivi della norma incriminatrice.

n° sentenza	77/21
n° di registro	77/21
n° di registro	PM 754/19
Data sentenza	12/04/2021
Data deposito	12/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Con la sentenza n. 250/2010 la Corte Costituzionale ha statuito che la mancata previsione della clausola di salvezza del “giustificato motivo” nel reato contravvenzionale di cui all’art. 10bis D.Lgs. n. 286/1998 (i.e.: ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dello straniero in difetto del prescritto permesso di soggiorno) non comporta violazione del principio costituzionale di uguaglianza, in quanto opera per detta contravvenzione un diverso strumento di moderazione dell’intervento sanzionatorio, ovvero l’improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 274/2000, reso applicabile dall’attribuzione della competenza per il reato in esame al Giudice di pace.

n° sentenza	173/21
n° di registro	25/21
n° di registro	PM 492/19
Data sentenza	27/09/2021
Data deposito	27/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato quando lo straniero, sprovvisto di documenti validi, è entrato nel territorio nazionale per contrarre matrimonio con cittadino italiano, ricorrendo in tal caso l’esimente dell’esercizio di un diritto (v., *ex multis*, Cass. Pen., 13372/2018): costituisce infatti un diritto quello di contrarre matrimonio.

n° sentenza	18/21
n° di registro	23/20
n° di registro	PM 56/20
Data sentenza	16/06/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Manca l'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 10bis D.Lgs. n. 286/1998 nel caso in cui lo straniero, il cui permesso di soggiorno sia scaduto, abbia diligentemente richiesto il rinnovo.

n° sentenza	23/21
n° di registro	5/21
n° di registro	PM 210/20
Data sentenza	15/09/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Va dichiarato il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di cui all'art. 10bis D.Lgs. n. 286/1998, quando l'imputato al momento del fermo aveva sì il permesso di soggiorno scaduto, ma aveva i requisiti per ottenere il rinnovo.

n° sentenza	08/21
n° di registro	76/18
n° di registro	PM 104/18
Data sentenza	18/01/2021
Data deposito	29/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, art. 10bis D.Lgs. 286/1998, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o il soggiorno ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione, e, stante la natura contravvenzionale dello stesso, non rileva la consapevolezza o meno del responsabile trattandosi di condotta punibile a titolo di colpa.

n° sentenza	99/21
n° di registro	40/21
n° di registro	PM 61/20
Data sentenza	01/10/2021
Data deposito	15/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La contravvenzione prevista dall'art. 10bis D.Lgs. n. 286/1998 non punisce la mera condizione di straniero irregolare, ma incrimina due specifici comportamenti, lesivi dell'interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e, cioè, il “fare ingresso nel territorio dello Stato” (condotta attiva istantanea) ed il “trattenersi” nel territorio medesimo (condotta omissiva permanente) in violazione del predetto (cfr. Cass. Pen., 44453/2013 e Corte Cost., 250/2010).

n° sentenza	107/21
n° di registro	55/21
Data sentenza	05/11/2021
Data deposito	19/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il legislatore ha previsto una speciale causa di non procedibilità dell’azione penale per avvenuta esecuzione dell’espulsione, da cui deriva l’obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. in presenza di una causa di non punibilità. Ai sensi dell’art. 10bis D.Lgs. 286/1998 il Giudice, una volta acquisita la notizia dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, emette sentenza di non luogo a procedere.

n° sentenza	32/20
n° di registro	35/19
n° di registro	PM 457/18
Data sentenza	23/10/2020
Data deposito	19/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Con riferimento all’art. 10bis D.Lgs. 286/1998, la Cassazione, con la sentenza 30465/04, ha affermato che, in caso di avvenuta espulsione del cittadino straniero, è ammessa la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.

n° sentenza	36/20
n° di registro	86/19
n° di registro	PM 325/19
Data sentenza	23/10/2020
Data deposito	15/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la contravvenzione prevista dal Decreto Legislativo 286/1998, art. 10bis, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente”.

n° sentenza	3/2021
n° di registro	104/19
n° di registro	PM 136/19
Data sentenza	15/01/2021
Data deposito	28/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, articolo 10bis, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente”, in un caso in cui l’ingresso illegale era avvenuto prima della entrata in vigore della L. 286/1998, art. 10bis, ma la condotta di permanenza era proseguita anche dopo l’entrata in vigore della norma indicata (Cass. Pen., 43472/2013).

n° sentenza	25/21
n° di registro	111/20
n° di registro	PM 153/20
Data sentenza	19/03/2021
Data deposito	07/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La condizione di “clandestinità” è la conseguenza della condotta penalmente illecita descritta dall’art. 10bis d.lgs. 286/1998 e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale di tale condotta deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori.

n° sentenza	45/21
n° di registro	37/20
n° di registro	PM 402/19
Data sentenza	30/04/2021
Data deposito	13/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per l'integrazione dell'art. 10bis TU immigrazione, a nulla rileva la consapevolezza o meno del reo, trattandosi di reato punibile anche semplicemente a titolo di colpa.

n° sentenza	56/2021
n° di registro	28/19
n° di registro	PM 77/19
Data sentenza	28/05/2021
Data deposito	30/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Sussistono i presupposti per la declaratoria *ex art. 34 D.Lgs. 274/2000* per la particolare tenuità del fatto, in relazione al reato *ex articolo 10bis D.Lgs. 286/1998*, commesso da un minore che, raggiunta la maggiore età, non aveva rinnovato il permesso di soggiorno di cui lo stesso era in possesso per minore età, scaduto al compimento del diciottesimo anno.

n° sentenza	59/2021
n° di registro	27/21
n° di registro	PM 298/20
Data sentenza	04/06/2021
Data deposito	30/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La rilevanza penale della contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 286/1998, art. 10bis, deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, che consiste sia nell'impedire l'ingresso illegale, sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio quale che sia stata la modalità di ingresso.

n° sentenza	1/21
n° di registro	2/21
n° di registro	PM 444/20
Data sentenza	02/02/2021
Data deposito	16/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

In riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 10bis D.Lgs. 286/1998, il contegno non ostativo dell'imputato in sede di suo fermo ai fini identificativi e la mancanza di precedenti penali dell'imputato, portano a ritenere che egli abbia leso in misura minima il bene giuridico primario della sicurezza pubblica tutelato dalla norma, stante l'accertata esiguità del pericolo che ne è derivato, la sua occasionalità ed esiguo grado di colpevolezza.

4.1.2 Art. 14 c. 1bis D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	29/21
n° di registro	307/19
Data sentenza	10/05/2021
Data deposito	14/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai sensi dell'art. 14 c. 1bis D.Lgs. 286/1998, la violazione anche di una sola delle misure coercitive imposte da Questore (nel caso di specie, l'obbligo di presentazione) comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dalla norma.

4.1.3 Art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	75/21
n° di registro	127/19
n° di registro	PM 614/18
Data sentenza	12/04/2021
Data deposito	12/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Va assolto, per difetto dell'elemento soggettivo, il cittadino straniero - imputato del reato di cui all'art. 14 c. 5ter del D.Lgs. n. 286/1998 per essersi, senza giustificato motivo, intrattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale - che era stato fermato e identificato su un treno in prossimità del confine e che quindi con alta probabilità stava ottemperando all'ordine del Questore.

n° sentenza	24/21
n° di registro	128/20
n° di registro	PM 505/19
Data sentenza	01/02/2021
Data deposito	08/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Va assolto perché il fatto non sussiste per mancanza dell’elemento soggettivo il soggetto che, imputato del delitto di cui all’art. 14 c. 5*quater* del D.Lgs. n. 286/1998 per avere, senza giustificato motivo, violato l’ordine di espulsione disposto dal questore (art. 14 c. 5*bis*), sia stato fermato in una stazione ferroviaria di confine, dunque presumibilmente in procinto di lasciare il territorio dello Stato.

n° sentenza	129/21
n° di registro	172/19
n° di registro	PM 65/17
Data sentenza	14/06/2021
Data deposito	14/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non risponde del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore, l’imputato che 10 giorni dopo la data di emissione dell’ordine sia stato ritrovato su un treno in partenza per la Germania, considerato che, per raggiungere la stazione di confine l’imputato può aver impegnato alcuni giorni, poiché privo di mezzi.

Alla luce di tutto ciò, il reato non è stato considerato provato, dato che l’imputato stava presumibilmente ottemperando all’ordine di lasciare il territorio nazionale.

n° sentenza	196/21
n° di registro	166/21
n° di registro	PM 759/19
Data sentenza	22/11/2021
Data deposito	22/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora il cittadino straniero, imputato del reato di cui all’art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. n. 286/1998 (violazione dell’ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato), abbia fatto richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, secondo

quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda. Il che comporta il divieto di espulsione”.

n° sentenza	8/21
n° di registro	16/19
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	12/04/2021
Data deposito	23/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In tema di immigrazione, il padre straniero di un minore di sei mesi, che abbia provveduto al riconoscimento del figlio, ha diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell’art. 19 c. 2 lett. d) D.Lgs. 286/1998, trattandosi di disposizione finalizzata alla tutela del rapporto genitoriale, nell’ottica di una crescita armoniosa del bambino nei mesi immediatamente successivi alla sua nascita (cfr. Cass. Civ., 17819/2015).

n° sentenza	27/21
n° di registro	15/21
n° di registro	PM 418/20
Data sentenza	13/07/2021
Data deposito	02/08/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

n° sentenza	17/21
n° di registro	9/21/
n° di registro	PM 223/19
Data sentenza	12/10/2021
Data deposito	16/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Nell’ipotesi del delitto di cui all’art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998 (violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato) non sussiste un giustificato motivo di trattenimento se l’imputato non si presentava in uno stato di indigenza tale da rientrare in ipotesi di impossibilità di rientrare nel territorio nazionale, e comunque non in uno stato di povertà assoluta (anche perché, risultava ben nutrita, in salute e comunque ospitato presso una abitazione anche se modesta).

n° sentenza	1/21
n° di registro	28/19
n° di registro	PM 175/18
Data sentenza	15/01/2021
Data deposito	27/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La clausola del giustificato motivo di cui all’art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998 funge da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l’osservanza del precetto appaia concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo [...]: estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell’ottenimento di titoli di viaggio (cfr. Corte Cost., 349/2010).

n° sentenza	38/20
n° di registro	24/20
n° di registro	PM 32/20
Data sentenza	06/11/2020
Data deposito	19/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Un’asserita “grave deficienza psicologica” non esclude il reato di mancato allontanamento dal territorio dello Stato perché l’imputato, in presenza di cure non praticabili nel paese d’origine, avrebbe potuto ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche.

n° sentenza	39/20
n° di registro	25/20
n° di registro	PM 37/20
Data sentenza	06/11/2020
Data deposito	16/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

n° sentenza	40/2021
n° di registro	102/20
n° di registro	PM 427/20
Data sentenza	23/04/2021
Data deposito	30/07/2020
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Va dichiarato il non luogo a procedere con riferimento al reato di cui all’art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998, se l’imputato è stato rimpatriato ai sensi dell’art. 14 c. 5septies D.Lgs. 286/1998.

n° sentenza	43/2021
n° di registro	103/20
n° di registro	PM 436/20
Data sentenza	23/04/2021
Data deposito	30/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La mancanza di mezzi economici non può costituire un giustificato motivo ai sensi dell’art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998, perché è possibile accedere al rimpatrio assistito (gratuito) ai sensi dell’art. 14ter D.Lgs. 286/1998.

n° sentenza	47/21
n° di registro	104/20
n° di registro	PM 441/20
Data sentenza	30/04/2021
Data deposito	29/10/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Essendo possibile accedere al rimpatrio assistito (gratuito) ai sensi dell'art. 14*ter* D.Lgs. 286/1998 e ss. mm., la mancanza di mezzi economici non può costituire un giustificato motivo per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

n° sentenza	63/2021
n° di registro	64/21
n° di registro	PM 389/20
Data sentenza	04/06/2021
Data deposito	30/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Sempre che non sussistano altre circostanze particolari, l'imputato che scientemente non ha inteso ottemperare all'ordine di allontanamento non può vedersi riconosciuta la particolare tenuità del fatto.

n° sentenza	65/2021
n° di registro	65/21
n° di registro	PM 385/20
Data sentenza	04/06/2021
Data deposito	30/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il delitto p. e p. dall'art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 286/1998 si configura nell'ipotesi in cui l'imputato quale cittadino straniero extracomunitario destinatario di decreto di espulsione dallo Stato Italiano si tratteneva nel territorio nazionale nonostante l'ordine di allontanamento emesso e notificato dal Questore di Trento e oltre il termine previsto indicato nel provvedimento menzionato.

5. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

5.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131bis c.p.)

n° sentenza	159/21
n° di registro	176/21
n° di registro	PM 541/20
Data sentenza	20/09/2021
Data deposito	20/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, è applicabile l'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000, al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato nei confronti dell'imputato, cittadino extracomunitario incensurato proveniente da un paese che non è in grado di garantire ai propri cittadini condizioni di esistenza dignitose, il quale al momento del controllo non stava commettendo alcun reato di altra natura.

n° sentenza	193/21
n° di registro	16/21
n° di registro	PM 190/19
Data sentenza	22/11/2021
Data deposito	01/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non può trovare applicazione l'istituto della particolare tenuità del fatto quando l'imputato, illegittimamente trattenutosi sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento (art. 14, c. 5ter D.Lgs. n. 286/1998), abbia già numerosi precedenti penali a suo carico.

n° sentenza	11/21
n° di registro	40/20
n° di registro	PM 790/19
Data sentenza	23/03/2021
Data deposito	30/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato è applicabile l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento davanti al giudice di pace (Cass. Pen., 35742/2013).

n° sentenza	59/21
n° di registro	32/20
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	15/11/2021
Data deposito	26/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'esistenza della causa di improcedibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto deve essere valutata attraverso l'accertamento positivo della presenza concorrente, e non soltanto alternativa, nella fattispecie di tutti gli indici normativamente indicati (esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e pregiudizio sociale per l'imputato). Cfr. *ex multis* Cass. Pen., 40203/2004.

5.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)

n° sentenza	16/21
n° di registro	23/20
n° di registro	PM 523/18
Data sentenza	25/01/2021
Data deposito	03/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'offerta reale di Euro 500,00 unitamente ad una lettera di scuse scritta dall'imputato è stata ritenuta condotta idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D. Lgs. 274/2000 (estinzione del reato per intervenute condotte riparatorie), con riferimento ai reati contestati di: minaccia (612 c. 1 c.p.) - ove le parole pronunciate "che cazzo vuoi, ho 15 anni di pugilato, vuoi botte" hanno sortito scarso effetto intimidatorio sulla p.o. - e percosse (art. 581 c.p.), senza che dal fatto sia derivata alcuna lesione.

n° sentenza	38/21
n° di registro	10/21
n° di registro	PM 448/19
Data sentenza	08/02/2021
Data deposito	19/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'importo di Euro 200,00 consegnato *brevi manu* dall'imputato - altrimenti incensurato - del reato di minaccia (queste le parole proferite alla p.o.: "stai attento ti spacco la faccia, ti ammazzo") al difensore della persona offesa che accettava, è da ritenersi un'offerta congrua e idonea a compensare la gravità della condotta criminosa ai fini dell'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 (estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie).

n° sentenza	71/21
n° di registro	73/21
n° di registro	PM 531/19
Data sentenza	12/04/2021
Data deposito	12/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 (estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie), un'offerta reale da parte dell'imputato del reato di lesioni, (nel caso di specie: per aver per colpa e con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale cagionato alla p.o. lesioni personali dalle quali è derivata una malattia della durata di 13 giorni) pari ad Euro 4.732,90, risulta idonea in relazione al comportamento antigiuridico tenuto dall'imputato ed alla reale lesione degli interessi e dei diritti della parte offesa.

n° sentenza	81/21
n° di registro	64/21
n° di registro	PM 171/20
Data sentenza	12/04/2021
Data deposito	12/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000

presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, ai sensi del c. 2 della medesima disposizione, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare «le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

n° sentenza	116/21
n° di registro	85/21
n° di registro	PM 963/19
Data sentenza	07/06/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone che il giudice ritenga che le attività riparatorie e risarcitorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	135/21
n° di registro	60/20
n° di registro	PM 291/19
Data sentenza	05/07/2021
Data deposito	05/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, l'inosservanza dei termini di cui all'art. 35 c. 1 D.Lgs. n. 274/2000, secondo cui l'adempimento risarcitorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione, non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente come tale (v. sul punto, Cass. Pen., 42028/2012).

n° sentenza	191/21
n° di registro	206/21
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	08/11/2021
Data deposito	08/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, la somma di Euro 350,00 offerta "banco iudicis" a favore della vittima da parte dell'imputato risulta congrua sia ai fini dell'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato contestato *ex art. 581 c.p.* (nel caso di specie: per aver stretto violentemente il braccio della vittima ed averla spinta, senza che dal fatto sia derivata una malattia del corpo e della mente), sia al fine di soddisfare le esigenze di riprovazione del reato medesimo.

n° sentenza	33/21
n° di registro	25/21
n° di registro	PM 550/20
Data sentenza	15/12/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

Spetta esclusivamente al giudice il potere di valutare se le attività risarcitorie e riparatorie poste in essere dall'imputato possono considerarsi idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Non basta pertanto l'integrità della riparazione del danno posta in essere dall'imputato, ma occorre che tale attività riparatoria sia idonea a compensare la gravità della condotta criminosa ed a prevenire, per il futuro, la reiterazione della condotta criminosa.

n° sentenza	35/21
n° di registro	22/21
n° di registro	PM 33/21
Data sentenza	15/12/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La circostanza che la persona offesa abbia accettato la somma di denaro offerta a titolo di risarcimento e che all'udienza successiva non si sia presentata, possono far ritenere che detto pagamento abbia effettivamente riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose e pericolose come previste dall'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000.

n° sentenza	37/21
n° di registro	4/21
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	04/11/2021
Data deposito	10/11/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare (Cfr. Cass. Pen., 22323/2006).

n° sentenza	10/21
n° di registro	4/21
n° di registro	PM 965/19
Data sentenza	30/04/2021
Data deposito	04/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La sentenza del Giudice di pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. n. 274/2000 art. 35 - con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria -, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente; tanto più che la sentenza non contiene alcun capo di carattere civile sull'esistenza del danno e sulla sua entità.

n° sentenza	36/21
n° di registro	52/20
n° di registro	PM 865/19
Data sentenza	28/09/2021
Data deposito	12/10/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

L'operatività dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 non dipende dalla completa eliminazione delle conseguenze dannose. Se l'applicazione dell'art. 35 dipendesse dal completo risarcimento del danno, si finirebbe, in tal modo, per ancorare il fatto di reato ad un parametro pecuniario, principio estraneo al nostro ordinamento. Occorre altresì rilevare che la volontà della persona offesa non è dirimente ai fini della sentenza di estinzione del reato. I parametri sono, infatti, altri: l'organo giudicante deve valutare le condotte riparatorie in una doppia ottica, una soggettiva ed una oggettiva. Deve verificare se le condotte riparatorie sono adeguate alla riparazione del danno cagionato dal reato e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato ed a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione; ne discende che la valutazione dell'organo giudicante non ha ad oggetto il risultato di una condotta (il che costituisce oggetto di valutazione in sede civile), bensì la condotta in sé e la sua idoneità ad elidere le conseguenze del reato.

n° sentenza	46/21
n° di registro	43/20
n° di registro	PM 836/19
Data sentenza	23/11/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal c. 2 dello stesso art. 35, in ordine all'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	53/21
n° di registro	56/21
n° di registro	PM 168/21
Data sentenza	23/11/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

La dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 274/2000 presuppone che il giudice ritenga che le attività riparatorie e risarcitorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	16/21
n° di registro	17/19
n° di registro	PM 179/18
Data sentenza	08/03/2021
Data deposito	12/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La speciale causa di estinzione del reato non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato/a, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione (Cass. Pen., 12926/2020).

n° sentenza	85/21
n° di registro	76/19
n° di registro	PM 255/18
Data sentenza	16/07/2021
Data deposito	22/07/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accettare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (cfr. Cass. Pen., SS.UU., 33864/2015).

n° sentenza	116/21
n° di registro	51/21
n° di registro	PM 83/20
Data sentenza	03/12/2021
Data deposito	17/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato/a, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità.

Inoltre, il positivo apprezzamento ai fini satisfattivi dell'idoneità complessiva della condotta riparatoria prescinde dall'integrale risarcimento del danno, la cui valutazione è correttamente devoluta al giudice civile che può essere adito dalla persona offesa, essendo impregiudicata la possibilità di un nuovo e completo accertamento (in sede civile) circa l'esistenza del danno.

n° sentenza	63/20
n° di registro	3/20
n° di registro	PM 189/19
Data sentenza	04/12/2020
Data deposito	20/01/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Come illustrato dalla sentenza n. 22323/2006 della Cassazione, in merito all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, “la volontà della legge, che subordina l'estinzione del reato all'audizione - ma non al consenso - della vittima” si basa non sulla mediazione autore-vittima, bensì sulla “condotta riparatoria”.

n° sentenza	81/21
n° di registro	70/21
n° di registro	PM 198/20
Data sentenza	22/10/2021
Data deposito	21/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare.

n° sentenza	82/21
n° di registro	90/19
n° di registro	PM 426/18
Data sentenza	22/10/2021
Data deposito	21/12/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai sensi dell'art. 173 c.p.p., "i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge". Nel caso dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, tali condotte vanno *"ex lege"* svolte prima dell'udienza di comparizione, ma la legge non esclude che il Giudice possa ritenerle adeguate anche se svolte dopo.

6. Questioni processuali

6.1 Soggetti

n° sentenza	69/21
n° di registro	114/20
n° di registro	PM 91/18
Data sentenza	23/03/2021
Data deposito	30/03/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora dal reato di lesioni *ex art. 582 c.p.* per cui si procede, sia emerso in istruttoria che la p.o. ha subito l'indebolimento permanente di un organo (nel caso di specie: indebolimento permanente della bocca relativamente alla fondamentale funzione della masticazione a causa di un dente scheggiato), la lesione, ricorrendo l'aggravante di cui al n. 2) dell'art. 583 c.p., può ritenersi grave (tanto più alla luce dei futili motivi alla base della condotta del reo), con conseguente declaratoria di incompetenza del G.d.P., essendo la fattispecie materia di competenza del Tribunale.

n° sentenza	91/2021
n° di registro	99/21
n° di registro	PM 149/19
Data sentenza	26/04/2021
Data deposito	02/05/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora, in base alla documentazione medica acquisita, emerga che le lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. hanno cagionato alla persona offesa una malattia superiore a gg. 10 - con conseguente modifica del capo di imputazione - il Giudice di Pace deve dichiarare la propria incompetenza e ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

6.2 Prove

n° sentenza	117/21
n° di registro	74/18
n° di registro	PM 665/17
Data sentenza	07/06/2021
Data deposito	07/06/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice credibile - a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo -, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (v. Cass. Pen., 3428/2006).

n° sentenza	6/21
n° di registro	4/17
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	12/04/2021
Data deposito	23/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il maggior rigore probatorio del processo penale, diversamente da quello civile, è richiesto espressamente dalla legge (art. 533 c.p.p.), perché le conseguenze penali potrebbero essere spropositate (pena e risarcimento), laddove la prova non consentisse di stabilire la certezza di una precisa condotta penalmente censurabile nei confronti di ogni imputato.

n° sentenza	34/21
n° di registro	17/20
n° di registro	PM 613/19
Data sentenza	28/09/2021
Data deposito	12/10/2021
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 c.p.p.; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	90/21
n° di registro	45/21
n° di registro	PM 106/20
Data sentenza	03/09/2021
Data deposito	10/09/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La deposizione della persona offesa, come ogni deposizione, è soggetta ad una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste. Ma una volta che il giudice l'abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, anche la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo (Cass. Pen., 49714/2009).

n° sentenza	16/2021
n° di registro	3/19
n° di registro	PM 259/18
Data sentenza	05/03/2021
Data deposito	28/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Sulla capacità di testimoniare della parte civile e sulla sua attendibilità si è aperto un vivace dibattito giurisprudenziale che ha visto anche l'intervento della Corte costituzionale, che, però, sebbene sollecitata più volte, ha sempre condivisibilmente ritenuto ragionevole la scelta del legislatore, in quanto fondata sul presupposto che «la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale» giustificandosi di tal guisa la diversità della disciplina normativa fra rito civile e rito penale (Corte cost., 82/2004, in *Giur. cost.*, 2004, 2 ss.).

6.3 Indagini preliminari

6.3.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	9/21
n° di registro	12/21
n° di registro	PM 837/19
Data sentenza	17/02/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

A fronte della remissione della querela, in mancanza di diversa statuizione delle parti, le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 ultimo comma c.p.p.

n° sentenza	2/21
n° di registro	549/19
n° di registro	PM 7/20
Data sentenza	16/04/2021
Data deposito	20/04/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La mancata comparizione delle persone offese pur a seguito di rinvio funzionale a consentirne la partecipazione ad un tentativo di conciliazione, va qualificata come remissione tacita della querela.

n° sentenza	52/21
n° di registro	06/21
n° di registro	PM 912/19
Data sentenza	23/11/2021
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La mancata comparizione del querelante, che non ha giustificato il proprio impedimento, va considerata come remissione tacita di querela non potendosi ritenere che ciò non sarebbe possibile in quanto solo laddove il legislatore ne abbia predeterminato gli effetti può parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre laddove non lo abbia fatto detto effetto deve escludersi; ciò per l'insuperabile considerazione che si tratta ontologicamente del medesimo comportamento, con la conseguenza che una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone l'equivalenza degli effetti (cfr. Cass. Pen., 12417/2016).

n° sentenza	8/21
n° di registro	8/19
n° di registro	PM 204/18
Data sentenza	09/02/2021
Data deposito	09/02/2021
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Ai fini della remissione della querela, l'ordinamento non impone formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato.



Stampato nel mese di agosto 2022
a cura del centro stampa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige